

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2331/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 1
- Regolamento (CE) n. 2332/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame ..... 4
- Regolamento (CE) n. 2333/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova ..... 9
- Regolamento (CE) n. 2334/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina 11
- Regolamento (CE) n. 2335/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina 13
- \* Regolamento (CE) n. 2336/94 della Commissione, del 28 settembre 1994, relativo alla fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia ed all'Azerbaijan di frumento tenero d'intervento, conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 ..... 14
- \* Regolamento (CE) n. 2337/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 1590/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra e recante modifica del regolamento (CE) n. 1809/94 ..... 19
- \* Regolamento (CE) n. 2338/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che stabilisce l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione per il 1995 ..... 22
- Regolamento (CE) n. 2339/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ..... 23

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 2340/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . .	24
Regolamento (CE) n. 2341/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli . . . . .	35
Regolamento (CE) n. 2342/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	38
Regolamento (CE) n. 2343/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso . . . . .	41
Regolamento (CE) n. 2344/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie . . . . .	44
Regolamento (CE) n. 2345/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera . . . . .	46
Regolamento (CE) n. 2346/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	48
Regolamento (CE) n. 2347/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	52
Regolamento (CE) n. 2348/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	54
Regolamento (CE) n. 2349/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali . . . . .	57
<b>* Regolamento (CE) n. 2350/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 3190/93 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da assegnare a ciascun operatore delle catorie A e B nell'ambito del contingente tariffario per il 1994 . . . . .</b>	<b>59</b>
<b>* Regolamento (CE) n. 2351/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2985/93 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1994</b>	<b>60</b>
<b>* Regolamento (CE) n. 2352/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario per il 1994 e all'istituzione, per lo stesso anno, di un periodo supplementare per la presentazione di domande di titolo di importazione di banane nel corso del quarto trimestre . . . . .</b>	<b>61</b>
Regolamento (CE) n. 2353/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso . . . . .	63
<b>* Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie . . . . .</b>	<b>64</b>

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

94/653/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, relativa all'aumento di capitale di Air France notificato dal governo francese <sup>(1)</sup> ..... 73**

94/654/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 29 settembre 1994, che stabilisce il bilancio di previsione della produzione e del consumo nonché delle importazioni ed esportazioni di banane della Comunità per il 1994 ..... 90**

---

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1617/94 della Commissione, del 4 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3652/81 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova (GU n. L 170 del 5.7.1994) ..... 92**

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2331/94 DELLA COMMISSIONE**

**del 29 settembre 1994**

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(14)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti del 26 e 27 settembre 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

<sup>(14)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (\*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 (2)
1509 10 90	79,00 (2)
1509 90 00	92,00 (2)
1510 00 10	77,00 (2)
1510 00 90	122,00 (4)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (\*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2332/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 settembre 1994**  
**che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1978/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2323/94<sup>(6)</sup>, per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 1994;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di pollame si discosta di oltre il 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evolu-

zione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(8)</sup>, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(9)</sup>, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94<sup>(10)</sup>, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50% dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93, ha sospeso, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune, fra l'altro con riferimento a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(12)</sup>, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

<sup>(4)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 131.

<sup>(6)</sup> GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

<sup>(8)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

<sup>(9)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(10)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

<sup>(12)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 <sup>(1)</sup> e (CE) n. 3492/93 del Consiglio <sup>(2)</sup> relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3549/93 <sup>(6)</sup> reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 <sup>(7)</sup> e (CE) n. 3642/93 <sup>(8)</sup> del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione <sup>(9)</sup> reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio <sup>(10)</sup> ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi appli-

cabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione <sup>(11)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per il pollame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limiti previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento, sono fissati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti di cui ai codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

<sup>(8)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

<sup>(9)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

<sup>(10)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame<sup>(1)</sup> (6)

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 11	22,35	4,77	—
0105 11 19	22,35	4,77	—
0105 11 91	22,35	4,77	—
0105 11 99	22,35	4,77	—
0105 19 10	99,09	16,32	—
0105 19 90	22,35	4,77	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	77,78	18,81 (*)	—
0105 99 10	87,46	28,83	—
0105 99 20	113,26	29,46 (*)	—
0105 99 30	102,81	22,55 (*)	—
0105 99 50	119,04	30,78	—
0207 10 11	97,73	23,64 (*)	—
0207 10 15	111,12	26,87 (*)	—
0207 10 19	121,07	29,28 (*) (2)	—
0207 10 31	146,87	32,21 (*)	—
0207 10 39	161,00	35,30 (*)	—
0207 10 51	102,89	33,92 (*) (2)	—
0207 10 55	124,94	41,19 (*) (2)	—
0207 10 59	138,82	45,77 (2) (*) (2)	—
0207 10 71	161,80	42,09 (*) (2)	—
0207 10 79	152,71	44,32 (2) (*) (2)	—
0207 10 90	170,05	43,97	—
0207 21 10	111,12	26,87 (*) (2)	—
0207 21 90	121,07	29,28 (*) (2)	—
0207 22 10	146,87	32,21 (*)	—
0207 22 90	161,00	35,30 (*)	—
0207 23 11	124,94	41,19 (*) (2)	—
0207 23 19	138,82	45,77 (2) (*) (2)	—
0207 23 51	161,80	42,09 (*) (2)	—
0207 23 59	152,71	44,32 (2) (*) (2)	—
0207 23 90	170,05	43,97	—
0207 31 10	1 618,00	420,90	3 (2)
0207 31 90	1 618,00	420,90	3 (2)
0207 39 11	284,28	78,41 (*)	—
0207 39 13	133,18	32,21 (*)	—
0207 39 15	91,74	24,51 (*)	—
0207 39 17	63,51	16,97 (*)	—
0207 39 21	183,35	44,34 (*)	—
0207 39 23	172,24	41,65 (*)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 25	282,28	75,42	—
0207 39 27	63,51	16,97 (*)	—
0207 39 31	308,43	67,64 (*)	—
0207 39 33	177,10	38,83 (*)	—
0207 39 35	91,74	24,51 (*)	—
0207 39 37	63,51	16,97 (*)	—
0207 39 41	234,99	51,54 (*)	—
0207 39 43	110,15	24,16 (*)	—
0207 39 45	198,27	43,48 (*)	—
0207 39 47	282,28	75,42 (*)	—
0207 39 51	63,51	16,97 (*)	—
0207 39 53	320,69	93,07 (2) (*) (3)	—
0207 39 55	284,28	78,41 (2) (*) (3)	—
0207 39 57	152,70	50,35	—
0207 39 61	167,98	48,75 (2) (*) (3)	—
0207 39 63	187,06	48,37	—
0207 39 65	91,74	24,51 (2) (*) (3)	—
0207 39 67	63,51	16,97 (2) (*) (3)	—
0207 39 71	229,07	66,48 (2) (*) (3)	—
0207 39 73	183,35	44,34 (2) (*) (3)	—
0207 39 75	221,43	64,26 (2) (*) (3)	—
0207 39 77	172,24	41,65 (2) (*) (3)	—
0207 39 81	194,36	59,86 (2) (*) (3)	—
0207 39 83	282,28	75,42	—
0207 39 85	63,51	16,97 (*) (3)	—
0207 39 90	162,31	43,37	10
0207 41 10	284,28	78,41 (*) (7)	—
0207 41 11	133,18	32,21 (*)	—
0207 41 21	91,74	24,51 (*)	—
0207 41 31	63,51	16,97 (*)	—
0207 41 41	183,35	44,34 (*) (7)	—
0207 41 51	172,24	41,65 (*) (3)	—
0207 41 71	282,28	75,42 (*) (3) (7)	—
0207 41 90	63,51	16,97 (*) (3)	—
0207 42 10	308,43	67,64 (*) (7)	—
0207 42 11	177,10	38,83 (*) (7)	—
0207 42 21	91,74	24,51 (*)	—
0207 42 31	63,51	16,97 (*)	—
0207 42 41	234,99	51,54 (*)	—
0207 42 51	110,15	24,16 (*)	—
0207 42 59	198,27	43,48 (*)	—
0207 42 71	282,28	75,42 (*) (7)	—
0207 42 90	63,51	16,97	—
0207 43 11	320,69	93,07 (2) (*) (3)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 15	284,28	78,41 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	—
0207 43 21	152,70	50,35	—
0207 43 23	167,98	48,75 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	—
0207 43 25	187,06	48,37	—
0207 43 31	91,74	24,51 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	—
0207 43 41	63,51	16,97 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	—
0207 43 51	229,07	66,48 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	—
0207 43 53	183,35	44,34 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	—
0207 43 61	221,43	64,26 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	—
0207 43 63	172,24	41,65 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	—
0207 43 71	194,36	59,86 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	—
0207 43 81	282,28	75,42	—
0207 43 90	63,51	16,97 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	—
0207 50 10	1 618,00	420,90	3 <sup>(3)</sup>
0207 50 90	162,31	43,37	10
0209 00 90	141,14	37,71	—
0210 90 71	1 618,00	420,90	3
0210 90 79	162,31	43,37	10
1501 00 90	169,37	45,25	18
1602 31 11	293,74	64,42	17 <sup>(8)</sup>
1602 31 19	310,51	82,96	17
1602 31 30	169,37	45,25	17
1602 31 90	98,80	26,40	17
1602 39 11	279,42	78,18	—
1602 39 19	310,51	82,96	17 <sup>(8)</sup>
1602 39 30	169,37	45,25	17
1602 39 90	98,80	26,40	17

<sup>(1)</sup> Per i prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 originari di paesi ACP, indicati nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

<sup>(2)</sup> Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

<sup>(3)</sup> Per i prodotti importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi con la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria od originari di paesi in via di sviluppo e indicati nel regolamento (CEE) n. 3833/90, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi e non viene riscosso alcun prelievo.

<sup>(4)</sup> I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2699/93, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

<sup>(5)</sup> I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Bulgaria e la Romania e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1559/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

<sup>(6)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

<sup>(7)</sup> Il prelievo per i prodotti di questo codice, importati nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 1431/94 della Commissione, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

<sup>(8)</sup> I dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di questo codice, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, sono limitati alle condizioni previste da detto regolamento.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2333/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/89 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87 <sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1979/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2324/94 <sup>(6)</sup>, per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 1994;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di più del 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul

mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che, essendo effettuata una nuova fissazione del prezzo limite, è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea <sup>(7)</sup>, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 <sup>(8)</sup> e (CE) n. 3492/93 del Consiglio <sup>(9)</sup> relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra <sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 <sup>(11)</sup>, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione <sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3549/93 <sup>(13)</sup>, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle uova;

considerando che i regolamenti (CE) n. 3641/93 <sup>(14)</sup> e (CE) n. 3642/93 <sup>(15)</sup> del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione <sup>(16)</sup> reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle uova;

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

<sup>(7)</sup> GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 8.

<sup>(8)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

<sup>(10)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.

<sup>(4)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 137.

<sup>(6)</sup> GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 16.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova<sup>(1)</sup>

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi
	ECU/100 unità	ECU/100 unità
0407 00 11	51,49	10,31 <sup>(1)</sup>
0407 00 19	10,92	3,05 <sup>(1)</sup>
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
0407 00 30	82,95	26,04 <sup>(1)</sup>
0408 11 80	403,57	121,87 <sup>(1)</sup>
0408 19 81	182,55	53,12 <sup>(1)</sup>
0408 19 89	194,51	56,77 <sup>(1)</sup>
0408 91 80	338,71	117,70 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
0408 99 80	89,76	30,21 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2699/93, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

<sup>(2)</sup> I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Romania e la Bulgaria e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 374/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2334/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

**che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1679/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(3)</sup>;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1980/94 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2325/94<sup>(5)</sup>, per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2333/94 della Commissione, del 29 settembre 1994 che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle uova<sup>(6)</sup>;

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono stati modificati dal suddetto regolamento; che è pertanto necessario modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina fissati dal regolamento (CE) n. 3588/93;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(7)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati in allegato.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

<sup>(3)</sup> GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 140.

<sup>(5)</sup> GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 19.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(7)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina (\*)

Codice NC	Prezzi limite	Imposte all'importazione
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
3502 10 91	387,91	105,72
3502 10 99	51,99	14,32
3502 90 51	387,91	105,72
3502 90 59	51,99	14,32

(\*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2335/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 settembre 1994**  
**concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione, del 27 maggio 1994, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1992/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio<sup>(5)</sup> definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94<sup>(7)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1213/94, per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 25 agosto 1994 al 24 maggio 1995, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento e dei titoli di

importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 26 settembre 1994 superano il quantitativo massimo mensile del mese di ottobre 1994; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 26 settembre 1994 e anteriormente al 25 ottobre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 28 settembre 1994, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 26 settembre 1994 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,5806 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 26 settembre anteriormente al 25 ottobre 1994 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2336/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1994

relativo alla fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia ed all'Azerbaijan di frumento tenero d'intervento, conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 2*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan e del Tagikistan<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione<sup>(2)</sup> ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaijan, al Kirghizistan e al Tagikistan, ai sensi del regolamento (CE) n. 1992/94, di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento; che è inoltre opportuno stabilire modalità specifiche per la fornitura di frumento tenero d'intervento; che, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili in bilancio nonché delle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento, occorre indire una gara per la fornitura di 50 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento danese a destinazione della Georgia, dell'Armenia e dell'Azerbaijan;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati come un'azione unica, per la quale l'appello alla concorrenza deve determinare un'unica gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2065/94, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 50 000 t nette di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce nei depositi indicati nell'allegato II ed al trasporto della stessa con mezzi di trasporto adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94, le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione VI/G.2  
Ufficio 10/05  
Rue de la Loi 1220  
B-1049 Bruxelles.

Il termine di presentazione delle offerte scade il 12 ottobre 1994 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

2. L'offerta verte sulla totalità dei quantitativi precisati all'articolo 1.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 1 del regolamento (CE) n. 2065/94, l'offerta deve precisare l'importo globale in ecu richiesto per la totalità della fornitura e l'importo in ecu per tonnellata richiesto per ogni destinazione.

3. In deroga all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2065/94, la cauzione di gara è fissata a 20 ECU/t.

4. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 140 ECU/t, da costituirsi in moneta nazionale.

5. Le cauzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere costituite in favore della Commissione delle Comunità europee.

*Articolo 3*

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2065/94, dev'essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato III, conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato IV.

*Articolo 4*

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2065/94, l'organismo d'intervento rilascia un certificato attestante il prelievo totale delle quantità per ogni destinazione, dopo il completamento di tale operazione.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

Lotto: 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Armenia.

Stadio di consegna: Airum via i porti di Poti o Batumi (merce non scaricata).

Data finale di consegna nel porto: 20 novembre 1994.

20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione della Georgia.

Stadio di consegna: Poti o Batumi (merce non scaricata).

Data finale di consegna nel porto: 4 dicembre 1994.

10 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Azerbaijan.

Stadio di consegna: Pbeiuk-Kesik via il porto di Poti o Batumi (merce non scaricata).

Data finale di consegna nel porto: 27 novembre 1994.

Nessun quantitativo destinato all'Armenia o all'Azerbaijan può essere tenuto in deposito nei porti di Poti o di Batumi; il frumento deve essere immediatamente caricato sui mezzi di trasporto.

---

## ALLEGATO II

<i>Luogo di ammasso</i>	<i>Quantità (tonnellate)</i>
DLG Smakkerup Artebjergvej 2 4400 Kalundborg	2 246,910
DLG Kattrup Gods, Planiager Kattrupvej 4450 Jyderup	3 706,890
Østsjælland's Andel Lageret Parallelvej 31 4300 Holbæk	4 046,920
DLG Horsens Afd. Fuglevangsvej 42 8700 Horsens	3 017,580
Overgård Gods Anker 1 Overgaardsvvej 28 8970 Havndal	8 670,100
A/S KFK Hal C Birkegårdsvej 8361 Hasselager	8 312,320
DLG Skrivensgård Hvilshøjvej 222 9700 Brønderslev	6 470,070
ØAG Dregårdsvej 1 9330 Dronninglund	2 480,320
N. P. Andersen St. Sindholtvej 55 9380 Vestbjerg	5 847,804
A/S KFK Vrejlev Kloster Vrejlevklostervej 805 9760 Vrå	5 201,806

Le caratteristiche dei lotti sono fornite all'aggiudicatario dall'organismo d'intervento danese.

Indirizzo dell'agenzia d'intervento:

Landbrugsministeriet  
EF-Direktoratet  
Nyropsgade 26  
DK-1602 København V  
Tel.: (45) 33 92 70 00  
Telefax: (45) 33 92 69 48.

*ALLEGATO III*

## a) Luogo di presa in carico in Georgia

## 1. Porto di Poti o Batumi — stadio merce non scaricata.

In ogni caso il certificato di presa in carico non può essere emesso che dopo lo scarico ed il controllo qualitativo e quantitativo della merce.

## 2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Gossudarstvenaya Corporatziya Chleboproductov  
Ul. Didi Cheivani n. 6  
Tbilisi  
Mr Anzar Burdjanadze  
tel. : (7-8832) 99 86 98  
telefax : (7-8832) 99 67 40.

## b) Luogo di presa in carico in Armenia

## 1. Airum — stadio merce non scaricata.

Il controllo qualitativo e quantitativo sarà effettuato all'atto del piombaggio dei vagoni a Poti o Batumi. Il certificato di presa in carico sarà emesso all'arrivo nella stazione soprammenzionata, dopo un controllo dell'integrità dei piombi e del numero dei vagoni.

## 2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Ministry of Food and Provision  
375010 Yerevan  
Dom Pravitelstva  
Ploschad Respubliki 1  
Mr Stepanian, Deputy Minister  
tel. : (7-8852) 52 03 21.

## c) Luogo di presa in carico in Azerbaigian

## 1. Pbeiuk-Kesik — stadio merce non scaricata.

Il controllo qualitativo e quantitativo sarà effettuato all'atto del piombaggio dei vagoni a Poti o Batumi. Il certificato di presa in carico sarà emesso all'arrivo nella stazione soprammenzionata, dopo un controllo dell'integrità dei piombi e del numero dei vagoni.

## 2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Azintrade  
Baku, center  
Dom Pravitelstva, 1 floor  
tel. : (7-8922) 93 19 80/93 97 13.

## ALLEGATO IV

## Certificato di presa in consegna

Io sottoscritto .....

(cognome, nome, funzioni)

agente per conto di .....

certifico di aver preso in consegna le merci qui sotto indicate :

Prodotto :		
Condizionamento :		
Quantità totale in tonnellate (nette) :		
(lorde) :		
Numero	di sacchi (farina) :	
	di cartoni (burro-carne) <sup>(1)</sup> :	
Luogo e data della presa in consegna :		
Numero dei vagoni/nome del battello/numero d'immatricolazione dei camion <sup>(1)</sup> :		
Numero dei piombi all'arrivo :		
Nome ed indirizzo della ditta incaricata del trasporto :		

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza :

.....  
 .....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo :

.....  
 .....

Osservazioni o riserve :

.....  
 .....  
 .....

Timbro e firma

.....

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura inutile.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2337/94 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1590/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra e recante modifica del regolamento (CE) n. 1809/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando che il 30 giugno 1994 sono stati firmati tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria <sup>(5)</sup> e la Romania <sup>(6)</sup>, dall'altra, accordi sotto forma di scambio di lettere che modificano gli accordi interinali tra la Comunità e la Bulgaria <sup>(7)</sup> e la Romania <sup>(8)</sup>;

considerando che tali accordi sotto forma di scambio di lettere erano necessari per ovviare ai ritardi nell'applicazione alla Romania di talune concessioni agricole previste dagli accordi interinali nonché per ovviare ai ritardi dell'entrata in vigore dell'accordo interinale con la Bulga-

ria; che le misure previste da detti accordi sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1994;

considerando che il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione <sup>(9)</sup> stabilisce le modalità di applicazione degli accordi interinali tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania;

considerando che è pertanto opportuno aumentare i quantitativi previsti rispettivamente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1590/94 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1809/94 della Commissione <sup>(10)</sup>, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1590/94 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1809/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 71.

<sup>(6)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 76.

<sup>(7)</sup> GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

<sup>(8)</sup> GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

<sup>(9)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.

<sup>(10)</sup> GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 53.

## ALLEGATO I

## ALLEGATO I

## A. Prodotti originari della Bulgaria

Riduzione del prelievo del 60 %

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	Dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
14	0203 11 10 0203 29 55 (*)	210	220	230

(\*) Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

## B. Prodotti originari della Romania

I. Riduzione del prelievo del 50 %

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	Dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
15	1601 00 91 1601 00 99	910	960	1 020
16	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	1 514	1 604	1 694

II. Riduzione del prelievo del 60 %

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	Dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
17	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 55 (*) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (*) 0203 29 59	12 640	13 450	14 270

(\*) Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

*ALLEGATO II*« *ALLEGATO II* »*(in tonnellate)*

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994
14	105
15	455
16	757
17	6 320 *

**REGOLAMENTO (CE) N. 2338/94 DELLA COMMISSIONE****del 29 settembre 1994****che stabilisce l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione per il 1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia esclusivamente i costi derivanti dallo smercio; che è pertanto opportuno stabilire l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di tali prodotti tenendo conto del deprezzamento analogo cui sono soggetti gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'acconto sul costo dello smercio dei prodotti delle distillazioni previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 viene calcolato applicando un coefficiente al valore degli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. Per l'esercizio 1995, tale coefficiente è fissato a 0,75.

*Articolo 2*

Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione<sup>(3)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

<sup>(3)</sup> GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2339/94 DELLA COMMISSIONE****del 29 settembre 1994****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 e l'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma

del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione dei cereali e del riso, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, è sospesa fino al 30 settembre 1994 incluso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2340/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94<sup>(4)</sup>, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i

prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare :

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968; che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90<sup>(6)</sup>, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto ; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità ; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero ; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato ; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 <sup>(2)</sup>;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(6)</sup>;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 150 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che l'Austria sarà membro dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 1995; che l'esperienza dimostra che esiste il rischio, fino al termine del 1994, che vengano effettuate esportazioni a scopo speculativo a destinazione di tale paese, in particolare esportazioni di formaggi; che di conseguenza è necessario sopprimere le restituzioni all'esportazione di formaggi a destinazione dell'Austria;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(8)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le

restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(9)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(6)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

<sup>(8)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000		5,18	0402 21 91 500		118,10
0401 10 90 000		5,18	0402 21 91 600		128,54
0401 20 11 100		5,18	0402 21 91 700		134,75
0401 20 11 500		8,00	0402 21 91 900		141,68
0401 20 19 100		5,18	0402 21 99 100		105,31
0401 20 19 500		8,00	0402 21 99 200		106,08
0401 20 91 100		10,65	0402 21 99 300		107,46
0401 20 91 500		12,41	0402 21 99 400		115,39
0401 20 99 100		10,65	0402 21 99 500		118,10
0401 20 99 500		12,41	0402 21 99 600		128,54
0401 30 11 100		15,94	0402 21 99 700		134,75
0401 30 11 400		24,58	0402 21 99 900		141,68
0401 30 11 700		36,93	0402 29 15 200		0,6000
0401 30 19 100		15,94	0402 29 15 300		0,9158
0401 30 19 400		24,58	0402 29 15 500		0,9682
0401 30 19 700		36,93	0402 29 15 900		1,0450
0401 30 31 100		43,98	0402 29 19 200		0,6000
0401 30 31 400		68,67	0402 29 19 300		0,9158
0401 30 31 700		75,72	0402 29 19 500		0,9682
0401 30 39 100		43,98	0402 29 19 900		1,0450
0401 30 39 400		68,67	0402 29 91 100		1,0531
0401 30 39 700		75,72	0402 29 91 500		1,1539
0401 30 91 100		86,30	0402 29 99 100		1,0531
0401 30 91 400		126,85	0402 29 99 500		1,1539
0401 30 91 700		148,02	0402 91 11 110		5,18
0401 30 99 100		86,30	0402 91 11 120		10,65
0401 30 99 400		126,85	0402 91 11 310		18,15
0401 30 99 700		148,02	0402 91 11 350		22,42
0402 10 11 000		60,00	0402 91 11 370		27,47
0402 10 19 000		60,00	0402 91 19 110		5,18
0402 10 91 000		0,6000	0402 91 19 120		10,65
0402 10 99 000		0,6000	0402 91 19 310		18,15
0402 21 11 200		60,00	0402 91 19 350		22,42
0402 21 11 300		91,58	0402 91 19 370		27,47
0402 21 11 500		96,82	0402 91 31 100		21,05
0402 21 11 900		104,50	0402 91 31 300		32,47
0402 21 17 000		60,00	0402 91 39 100		21,05
0402 21 19 300		91,58	0402 91 39 300		32,47
0402 21 19 500		96,82	0402 91 51 000		24,58
0402 21 19 900		104,50	0402 91 59 000		24,58
0402 21 91 100		105,31	0402 91 91 000		86,30
0402 21 91 200		106,08	0402 91 99 000		86,30
0402 21 91 300		107,46	0402 99 11 110		0,0518
0402 21 91 400		115,39	0402 99 11 130		0,1065

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 11 150		0,1769	0403 90 61 100		0,0518
0402 99 11 310		20,94	0403 90 61 300		0,0800
0402 99 11 330		25,30	0403 90 63 000		0,1065
0402 99 11 350		33,90	0403 90 69 000		0,1594
0402 99 19 110		0,0518	0404 90 11 100		60,00
0402 99 19 130		0,1065	0404 90 11 910		5,18
0402 99 19 150		0,1769	0404 90 11 950		18,15
0402 99 19 310		20,94	0404 90 13 120		60,00
0402 99 19 330		25,30	0404 90 13 130		91,58
0402 99 19 350		33,90	0404 90 13 140		96,82
0402 99 31 110		0,2282	0404 90 13 150		104,50
0402 99 31 150		35,31	0404 90 13 911		5,18
0402 99 31 300		0,4398	0404 90 13 913		10,65
0402 99 31 500		0,7572	0404 90 13 915		15,94
0402 99 39 110		0,2282	0404 90 13 917		24,58
0402 99 39 150		35,31	0404 90 13 919		36,93
0402 99 39 300		0,4398	0404 90 13 931		18,15
0402 99 39 500		0,7572	0404 90 13 933		22,42
0402 99 91 000		0,8630	0404 90 13 935		27,47
0402 99 99 000		0,8630	0404 90 13 937		32,47
0403 10 22 100		5,18	0404 90 13 939		33,95
0403 10 22 300		8,00	0404 90 19 110		105,31
0403 10 24 000		10,65	0404 90 19 115		106,08
0403 10 26 000		15,94	0404 90 19 120		107,46
0403 10 32 100		0,0518	0404 90 19 130		115,39
0403 10 32 300		0,0800	0404 90 19 135		118,10
0403 10 34 000		0,1065	0404 90 19 150		128,54
0403 10 36 000		0,1594	0404 90 19 160		134,75
0403 90 11 000		60,00	0404 90 19 180		141,68
0403 90 13 200		60,00	0404 90 31 100		60,00
0403 90 13 300		91,58	0404 90 31 910		5,18
0403 90 13 500		96,82	0404 90 31 950		18,15
0403 90 13 900		104,50	0404 90 33 120		60,00
0403 90 19 000		105,31	0404 90 33 130		91,58
0403 90 31 000		0,6000	0404 90 33 140		96,82
0403 90 33 200		0,6000	0404 90 33 150		104,50
0403 90 33 300		0,9158	0404 90 33 911		5,18
0403 90 33 500		0,9682	0404 90 33 913		10,65
0403 90 33 900		1,0450	0404 90 33 915		15,94
0403 90 39 000		1,0531	0404 90 33 917		24,58
0403 90 51 100		5,18	0404 90 33 919		36,93
0403 90 51 300		8,00	0404 90 33 931		18,15
0403 90 53 000		10,65	0404 90 33 933		22,42
0403 90 59 110		15,94	0404 90 33 935		27,47
0403 90 59 140		24,58	0404 90 33 937		32,47
0403 90 59 170		36,93	0404 90 33 939		33,95
0403 90 59 310		43,98	0404 90 39 110		105,31
0403 90 59 340		68,67	0404 90 39 115		106,08
0403 90 59 370		75,72	0404 90 39 120		107,46
0403 90 59 510		86,30	0404 90 39 130		115,39
0403 90 59 540		126,85			
0403 90 59 570		148,02			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 39 150		118,10	0405 00 19 500		156,10
0404 90 51 100		0,6000	0405 00 19 700		160,00
0404 90 51 910		0,0518	0405 00 90 100		160,00
0404 90 51 950		20,94	0405 00 90 900		206,00
0404 90 53 110		0,6000	0406 10 20 100		—
0404 90 53 130		0,9158	0406 10 20 230	028	—
0404 90 53 150		0,9682		032	—
0404 90 53 170		1,0450		038	—
0404 90 53 911		0,0518		400	31,80
0404 90 53 913		0,1065		404	—
0404 90 53 915		0,1594		...	39,07
0404 90 53 917		0,2458	0406 10 20 290	028	—
0404 90 53 919		0,3693		032	—
0404 90 53 931		20,94		038	—
0404 90 53 933		25,30		400	31,80
0404 90 53 935		33,90		404	—
0404 90 53 937		35,31	0406 10 20 610	...	39,07
0404 90 59 130		1,0531		028	11,00
0404 90 59 150		1,1539		032	11,00
0404 90 59 930		0,5279		036	—
0404 90 59 950		0,7572		038	—
0404 90 59 990		0,8630		400	71,05
0404 90 91 100		0,6000		404	—
0404 90 91 910		0,0518	0406 10 20 620	...	72,89
0404 90 91 950		20,94		028	16,29
0404 90 93 110		0,6000		032	16,29
0404 90 93 130		0,9158		036	—
0404 90 93 150		0,9682		038	—
0404 90 93 170		1,0450		400	78,34
0404 90 93 911		0,0518	0406 10 20 630	404	—
0404 90 93 913		0,1065		...	79,92
0404 90 93 915		0,1594		028	19,55
0404 90 93 917		0,2458		032	19,55
0404 90 93 919		0,3693		036	—
0404 90 93 931		20,94		038	—
0404 90 93 933		25,30	0406 10 20 640	400	89,03
0404 90 93 935		33,90		404	—
0404 90 93 937		35,31		...	90,24
0404 90 99 130		1,0531		028	—
0404 90 99 150		1,1539		032	—
0404 90 99 930		0,5279		036	—
0404 90 99 950		0,7572		038	—
0404 90 99 990		0,8630	0406 10 20 650	400	105,89
0405 00 11 200		120,98		404	—
0405 00 11 300		152,20		...	105,89
0405 00 11 500		156,10		028	22,40
0405 00 11 700		160,00		032	22,40
0405 00 19 200		120,98		036	—
0405 00 19 300		152,20		038	—
				400	52,94
				404	—
				...	110,24

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 10 20 660		—	0406 30 10 200	028	—
0406 10 20 810	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	35,44
	400	17,16		404	—
	404	—		...	39,65
	...	17,16	0406 30 10 250	028	—
0406 10 20 830	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	35,44
	400	29,30		404	—
	404	—		...	39,65
	...	29,30	0406 30 10 300	028	—
0406 10 20 850	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	52,04
	400	35,53		404	—
	404	—		...	58,18
	...	35,53	0406 30 10 350	028	—
0406 10 20 870		—		032	—
0406 10 20 900		—		036	—
0406 20 90 100		—		038	—
0406 20 90 913	028	—		400	35,44
	032	—		404	—
	038	—		...	39,65
	400	69,19	0406 30 10 400	028	—
	404	—		032	—
	...	69,19		036	—
0406 20 90 915	028	—		038	—
	032	—		400	52,04
	038	—		404	—
	400	92,25		...	58,18
	404	—	0406 30 10 450	028	—
	...	92,25		032	—
0406 20 90 917	028	—		036	—
	032	—		038	—
	038	—		400	75,77
	400	98,00		404	—
	404	—		...	84,66
	...	98,00	0406 30 10 500		—
0406 20 90 919	028	—	0406 30 10 550	028	—
	032	—		032	—
	038	—		036	—
	400	109,54		038	—
	404	—		400	35,44
	...	109,54		404	16,29
0406 20 90 990		—		...	39,65
0406 30 10 100		—	0406 30 10 600	028	—
0406 30 10 150	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	52,04
	400	16,32		404	22,81
	404	—		...	58,18
	...	18,60			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 30 10 650	028	—	0406 30 31 730	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	75,77		400	52,04	
	404	—		404	—	
	...	84,66		...	58,18	
0406 30 10 700	028	—	0406 30 31 910	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	75,77		400	35,44	
	404	—		404	—	
	...	84,66		...	39,65	
0406 30 10 750	028	—	0406 30 31 930	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	92,48		400	52,04	
	404	—		404	—	
	...	103,34		...	58,18	
0406 30 10 800	028	—	0406 30 31 950	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	92,48		400	75,77	
	404	—		404	—	
	...	103,34		...	84,66	
0406 30 31 100	028	—	0406 30 39 100	028	—	
	032	—		0406 30 39 300	032	—
	036	—			036	—
	038	—			038	—
	400	92,48			400	35,44
	404	—			404	16,29
	...	103,34			...	39,65
0406 30 31 300	028	—	0406 30 39 500		028	—
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	16,32		400	52,04	
	404	—		404	22,81	
	...	18,60		...	58,18	
0406 30 31 500	028	—	0406 30 39 700	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	35,44		400	75,77	
	404	—		404	—	
	...	39,65		...	84,66	
0406 30 31 710	028	—	0406 30 39 930	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	35,44		400	75,77	
	404	—		404	—	
	...	39,65		...	84,66	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 30 39 950	028	—	0406 90 21 900	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	92,48		400	105,89	
	404	—		404	—	
	...	103,34		...	123,56	
0406 30 90 000	028	—	0406 90 23 900	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	92,48		400	52,94	
	404	—		404	—	
	...	103,34		...	110,24	
0406 40 50 000	028	—	0406 90 25 900	028	—	
	032	—		032	—	
	038	—		036	—	
	400	97,75		038	—	
	404	—		400	52,94	
	...	103,04		404	—	
				...	110,24	
0406 40 90 000	028	—	0406 90 27 900	028	—	
	032	—		032	—	
	038	—		036	—	
	400	97,75		038	—	
	404	—		400	45,72	
	...	103,04		404	—	
				...	93,42	
0406 90 13 000	028	—	0406 90 31 119	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	105,89		400	50,89	
	404	—		404	13,03	
	...	129,78		...	73,27	
0406 90 15 100	028	—	0406 90 31 151	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	105,89		400	47,57	
	404	—		404	12,19	
	...	129,78		...	68,29	
0406 90 15 900						
0406 90 17 100	028	—	0406 90 31 159	028	—	
	032	—		0406 90 33 119	032	—
	036	—			036	—
	038	—			038	—
	400	105,89			400	50,89
	404	—			404	13,03
	...	129,78			...	73,27
0406 90 17 900						

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 33 151	028	—	0406 90 69 910	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	57,02
	038	—		038	—
	400	47,57		400	122,18
	404	12,19		404	65,16
	...	68,29		...	134,39
0406 90 33 919	028	—	0406 90 73 900	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	34,75
	038	—		038	—
	400	50,89		400	123,00
	404	13,03		404	97,75
	...	73,27		...	123,00
0406 90 33 951	028	—	0406 90 75 900	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	47,57		400	52,94
	404	12,19		404	—
	...	68,29		...	102,60
0406 90 35 190	028	—	0406 90 76 100	028	19,55
	032	—		032	19,55
	036	34,75		036	—
	400	129,13		038	—
	404	73,31		400	47,87
	...	129,13		404	—
				...	90,24
0406 90 35 990	028	—	0406 90 76 300	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	105,89		400	52,94
	404	—		404	—
	...	105,89		...	110,24
0406 90 61 000	028	—	0406 90 76 500	028	—
	032	—		032	—
	036	73,31		036	—
	400	150,68		038	—
	404	114,03		400	61,09
	...	150,68		404	—
				...	110,24
0406 90 63 100	028	—	0406 90 78 100	028	19,55
	032	—		032	19,55
	036	85,55		036	—
	038	—		038	—
	400	172,77		400	47,87
	404	130,32		404	—
	...	172,77		...	90,24
0406 90 63 900	028	—	0406 90 78 300	028	—
	032	—		032	—
	036	57,02		036	—
	038	—		038	—
	400	122,18		400	52,94
	404	65,16		404	—
	...	134,39		...	110,24
0406 90 69 100		—			—

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)		
0406 90 78 500	028	—	0406 90 86 300	028	16,29		
	032	—		032	16,29		
	036	—		036	—		
	038	—		038	—		
	400	61,09		400	78,34		
	404	—		404	—		
	...	110,24		...	79,92		
0406 90 79 900	028	—	0406 90 86 400	028	19,55		
	032	—		032	19,55		
	036	—		036	—		
	038	—		038	—		
	400	45,72		400	89,03		
	404	—		404	—		
	...	93,42		...	90,24		
0406 90 81 900	028	—	0406 90 86 900	028	—		
	032	—		032	—		
	036	—		036	—		
	038	—		038	—		
	400	105,89		400	105,89		
	404	—		404	—		
	...	105,89		...	105,89		
0406 90 85 910	028	—	0406 90 87 100				
	032	—		0406 90 87 200	028	11,00	
	036	34,75			032	11,00	
	038	—			036	—	
	400	129,13			038	—	
	404	73,31			400	72,89	
	...	129,13			404	—	
0406 90 85 991	028	—	...		72,89		
	032	—	0406 90 87 300	028	16,29		
	036	—		032	16,29		
	038	—		036	—		
	400	105,89		038	—		
	404	—		400	78,34		
	...	105,89		404	—		
0406 90 85 995	028	22,40		...	79,92		
	032	22,40	0406 90 87 400	028	19,55		
	036	—		032	19,55		
	038	—		036	—		
	400	52,94		038	—		
	404	—		400	89,03		
	...	110,24		404	—		
0406 90 85 999		—		...	90,24		
	0406 90 86 100		—	0406 90 87 951	028	—	
		0406 90 86 200	028		11,00	032	—
			032		11,00	036	34,75
			036		—	038	—
			038		—	400	123,00
			400		72,89	404	73,31
404			—		...	123,00	
...	72,89						

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 87 971	028	22,40	2309 10 19 010		—
	032	22,40	2309 10 19 100		—
	036	—	2309 10 19 200		0,22
	038	—	2309 10 19 300		0,29
	400	60,28	2309 10 19 400		0,37
	404	—	2309 10 19 500		0,45
	...	110,24	2309 10 19 600		0,52
0406 90 87 972	028	—	2309 10 19 700		0,55
	032	—	2309 10 19 800		0,59
	038	—	2309 10 70 010		—
	400	31,80	2309 10 70 100		17,10
	404	—	2309 10 70 200		22,80
	...	39,07	2309 10 70 300		28,50
	0406 90 87 979	028	22,40	2309 10 70 500	
	032	22,40	2309 10 70 600		39,90
	036	—	2309 10 70 700		45,60
	038	—	2309 10 70 800		50,16
	400	60,28	2309 90 35 010		—
	404	—	2309 90 35 100		—
	...	110,24	2309 90 35 200		0,22
0406 90 88 100		—	2309 90 35 300		0,29
0406 90 88 200	028	11,00	2309 90 35 400		0,37
	032	11,00	2309 90 35 500		0,45
	036	—	2309 90 35 700		0,52
	038	—	2309 90 39 010		—
	400	72,89	2309 90 39 100		—
	404	—	2309 90 39 200		0,22
	...	72,89	2309 90 39 300		0,29
0406 90 88 300	028	16,29	2309 90 39 400		0,37
	032	16,29	2309 90 39 500		0,45
	036	—	2309 90 39 600		0,52
	038	—	2309 90 39 700		0,55
	400	78,34	2309 90 39 800		0,59
	404	—	2309 90 70 010		—
	...	79,92	2309 90 70 100		17,10
2309 10 15 010		—	2309 90 70 200		22,80
2309 10 15 100		—	2309 90 70 300		28,50
2309 10 15 200		0,22	2309 90 70 500		34,20
2309 10 15 300		0,29	2309 90 70 600		39,90
2309 10 15 400		0,37	2309 90 70 700		45,60
2309 10 15 500		0,45	2309 90 70 800		50,16
2309 10 15 700		0,52			

(\*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun codice prodotto, l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da \*\*\*.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(\*\*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2341/94 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72<sup>(4)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance dolci fresche, le mele le pesche e le pesche noci, delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le

uve da tavola delle categorie Extra e I le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(9)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(9)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)
0702 00 10 100	04	4,50	0805 10 49 200	01	11,00
0702 00 90 100	04	4,50	0805 30 10 100	04	13,50
0802 12 90 000	04	9,67	0806 10 11 200	04	4,84
0802 21 00 000	04	11,30	0806 10 15 200	04	4,84
0802 22 00 000	04	21,80	0806 10 19 200	04	4,84
0802 31 00 000	04	14,00	0808 10 31 910	02	8,00
0805 10 11 200	01	11,00	0808 10 33 910	02	8,00
0805 10 15 200	01	11,00	0808 10 39 910	02	8,00
0805 10 19 200	01	11,00	0808 10 51 910	02	8,00
0805 10 21 200	01	11,00	0808 10 53 910	02	8,00
0805 10 25 200	01	11,00	0808 10 59 910	02	8,00
0805 10 29 200	01	11,00	0808 10 81 910	02	8,00
0805 10 31 200	01	11,00	0808 10 83 910	02	8,00
0805 10 35 200	01	11,00	0808 10 89 910	02	8,00
0805 10 39 200	01	11,00	0809 30 10 100	03	—
0805 10 41 200	01	11,00	0809 30 90 100	03	—
0805 10 45 200	01	11,00			

(¹) Per le destinazioni seguenti :

01 Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia, Groenlandia, Norvegia, Islanda, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

02 Svezia, Norvegia, Islanda, Austria, isole Færøer, Finlandia, Groenlandia, Malta, Siria, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador, Colombia, i paesi e territori africani escluso il Sudafrica, i paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Khaymah), Kuwait e Yemen], Iran, Giordania, Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia e Taiwan,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Austria,

04 tutte le destinazioni.

(²) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2342/94 DELLA COMMISSIONE****del 29 settembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1924/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2234/94<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1924/94 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 240 del 15. 9. 1994, pag. 19.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		16,94	0403 10 16	(1)	2,0809/kg + 27,48
0401 10 90		15,73	0403 10 22		25,41
0401 20 11		23,00	0403 10 24		30,12
0401 20 19		21,79	0403 10 26		72,26
0401 20 91		27,71	0403 10 32	(1)	0,1937/kg + 26,27
0401 20 99		26,50	0403 10 34	(1)	0,2408/kg + 26,27
0401 30 11		69,85	0403 10 36	(1)	0,6622/kg + 26,27
0401 30 19		68,64	0403 90 11		120,01
0401 30 31		133,35	0403 90 13		179,27
0401 30 39		132,14	0403 90 19		215,34
0401 30 91		222,76	0403 90 31	(1)	1,1276/kg + 27,48
0401 30 99		221,55	0403 90 33	(1)	1,7202/kg + 27,48
0402 10 11	(*)	120,01	0403 90 39	(1)	2,0809/kg + 27,48
0402 10 19	(3)(*)	112,76	0403 90 51		25,41
0402 10 91	(1)(*)	1,1276/kg + 27,48	0403 90 53		30,12
0402 10 99	(1)(*)	1,1276/kg + 20,23	0403 90 59		72,26
0402 21 11	(*)	179,27	0403 90 61	(1)	0,1937/kg + 26,27
0402 21 17	(*)	172,02	0403 90 63	(1)	0,2408/kg + 26,27
0402 21 19	(3)(*)	172,02	0403 90 69	(1)	0,6622/kg + 26,27
0402 21 91	(3)(*)	215,34	0404 10 02		28,08
0402 21 99	(3)(*)	208,09	0404 10 04		179,27
0402 29 11	(1)(3)(*)	1,7202/kg + 27,48	0404 10 06		215,34
0402 29 15	(1)(*)	1,7202/kg + 27,48	0404 10 12		120,01
0402 29 19	(1)(*)	1,7202/kg + 20,23	0404 10 14		179,27
0402 29 91	(1)(*)	2,0809/kg + 27,48	0404 10 16		215,34
0402 29 99	(1)(*)	2,0809/kg + 20,23	0404 10 26	(1)	0,2808/kg + 20,23
0402 91 11	(*)	36,72	0404 10 28	(1)	1,7202/kg + 27,48
0402 91 19	(*)	36,72	0404 10 32	(1)	2,0809/kg + 27,48
0402 91 31	(*)	45,90	0404 10 34	(1)	1,1276/kg + 27,48
0402 91 39	(*)	45,90	0404 10 36	(1)	1,7202/kg + 27,48
0402 91 51	(*)	133,35	0404 10 38	(1)	2,0809/kg + 27,48
0402 91 59	(*)	132,14	0404 10 48	(2)	0,2808/kg
0402 91 91	(*)	222,76	0404 10 52	(2)	1,7202/kg + 6,04
0402 91 99	(*)	221,55	0404 10 54	(2)	2,0809/kg + 6,04
0402 99 11	(*)	53,74	0404 10 56	(2)	1,1276/kg + 6,04
0402 99 19	(*)	53,74	0404 10 58	(2)	1,7202/kg + 6,04
0402 99 31	(1)(*)	1,2972/kg + 23,86	0404 10 62	(2)	2,0809/kg + 6,04
0402 99 39	(1)(*)	1,2972/kg + 22,65	0404 10 72	(2)	0,2808/kg + 20,23
0402 99 91	(1)(*)	2,1913/kg + 23,86	0404 10 74	(2)	1,7202/kg + 26,27
0402 99 99	(1)(*)	2,1913/kg + 22,65	0404 10 76	(2)	2,0809/kg + 26,27
0403 10 02		120,01	0404 10 78	(2)	1,1276/kg + 26,27
0403 10 04		179,27	0404 10 82	(2)	1,7202/kg + 26,27
0403 10 06		215,34	0404 10 84	(2)	2,0809/kg + 26,27
0403 10 12	(1)	1,1276/kg + 27,48	0404 90 11		120,01
0403 10 14	(1)	1,7202/kg + 27,48	0404 90 13		179,27

Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo
0404 90 19		215,34	0406 90 31	(2) (*)	163,25
0404 90 31		120,01	0406 90 33	(2) (*)	163,25
0404 90 33		179,27	0406 90 35	(2) (*)	163,25
0404 90 39		215,34	0406 90 37	(2) (*)	163,25
0404 90 51	(1)	1,1276/kg + 27,48	0406 90 39	(2) (*)	163,25
0404 90 53	(1) (2)	1,7202/kg + 27,48	0406 90 50	(2) (*)	163,25
0404 90 59	(1)	2,0809/kg + 27,48	0406 90 61	(2) (*)	374,03
0404 90 91	(1)	1,1276/kg + 27,48	0406 90 63	(2) (*)	374,03
0404 90 93	(1) (2)	1,7202/kg + 27,48	0406 90 69	(2) (*)	374,03
0404 90 99	(1)	2,0809/kg + 27,48	0406 90 73	(2) (*)	163,25
0405 00 11	(3)	229,36	0406 90 75	(2) (*)	163,25
0405 00 19	(3)	229,36	0406 90 76	(2) (*)	163,25
0405 00 90		279,82	0406 90 78	(2) (*)	163,25
0406 10 20	(2) (*)	204,53	0406 90 79	(2) (*)	163,25
0406 10 80	(2) (*)	259,97	0406 90 81	(2) (*)	163,25
0406 20 10	(2) (*)	374,03	0406 90 82	(2) (*)	163,25
0406 20 90	(2) (*)	374,03	0406 90 84	(2) (*)	163,25
0406 30 10	(2) (*)	165,09	0406 90 85	(2) (*)	163,25
0406 30 31	(2) (*)	154,16	0406 90 86	(2) (*)	163,25
0406 30 39	(2) (*)	165,09	0406 90 87	(2) (*)	163,25
0406 30 90	(2) (*)	261,81	0406 90 88	(2) (*)	163,25
0406 40 10	(2) (*)	146,72	0406 90 93	(2) (*)	204,53
0406 40 50	(2) (*)	146,72	0406 90 99	(2) (*)	259,97
0406 40 90	(2) (*)	146,72	1702 10 10		63,32
0406 90 11	(2) (*)	210,16	1702 10 90		63,32
0406 90 13	(2) (*)	147,76	2106 90 51		63,32
0406 90 15	(2) (*)	147,76	2309 10 15		86,99
0406 90 17	(2) (*)	147,76	2309 10 19		112,92
0406 90 19	(2) (*)	374,03	2309 10 39		105,39
0406 90 21	(2) (*)	210,16	2309 10 59		85,99
0406 90 23	(2) (*)	163,25	2309 10 70		112,92
0406 90 25	(2) (*)	163,25	2309 90 35		86,99
0406 90 27	(2) (*)	163,25	2309 90 39		112,92
0406 90 29	(2) (*)	163,25	2309 90 49		105,39
			2309 90 59		85,99
			2309 90 70		112,92

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e  
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato  
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

— per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,

— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 modificato, per la Svezia, al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca e al regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione (GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7) per la Bulgaria e la Romania,

sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(\*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(\*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2343/94 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

**che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 4 000 tonnellate di riso sbiancato verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1755/94<sup>(5)</sup>; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione<sup>(6)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la

proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(11)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(10)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	187,00	1006 30 63 900	01	234,00
	05	187,00		04	234,00
1006 20 13 000	01	187,00		05	234,00
	05	187,00	1006 30 65 100	01	234,00
1006 20 15 000	01	187,00		02	240,00
	05	187,00		03	245,00
1006 20 17 000	—	—		04	234,00
1006 20 92 000	01	187,00	05	234,00	
	05	187,00	1006 30 65 900	01	234,00
1006 20 94 000	01	187,00		04	234,00
	05	187,00		05	234,00
1006 20 96 000	01	187,00	1006 30 67 100	—	—
	05	187,00	1006 30 67 900	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 92 100	01	234,00
1006 30 21 000	01	187,00		02	240,00
	05	187,00		03	245,00
1006 30 23 000	01	187,00	04	234,00	
	05	187,00	05	234,00	
1006 30 25 000	01	187,00	1006 30 92 900	01	234,00
	05	187,00		04	234,00
1006 30 27 000	—	—		05	234,00
1006 30 42 000	01	187,00	1006 30 94 100	01	234,00
	05	187,00		02	240,00
1006 30 44 000	01	187,00		03	245,00
	05	187,00		04	234,00
1006 30 46 000	01	187,00		05	234,00
	05	187,00	1006 30 94 900	01	234,00
1006 30 48 000	—	—		04	234,00
	05	—		05	234,00
1006 30 61 100	01	234,00	1006 30 96 100	01	234,00
	02	240,00		02	240,00
	03	245,00		03	245,00
	04	234,00		04	234,00
	05	234,00		05	234,00
1006 30 61 900	01	234,00	1006 30 96 900	01	234,00
	04	234,00		04	234,00
	05	234,00		05	234,00
1006 30 63 100	01	234,00	1006 30 98 100	—	—
	02	240,00	1006 30 98 900	—	—
	03	245,00	1006 40 00 000	—	—
	04	234,00			
	05	234,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,

05 restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 4 000 t di riso sbiancato a destinazione dell'Austria.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2344/94 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

**che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93<sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1683/94<sup>(6)</sup>; sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 20.<sup>(6)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(10)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	248,00
Rotture di riso (1006 40)	54,00

## REGOLAMENTO (CE) N. 2345/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93<sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94<sup>(6)</sup>, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.<sup>(6)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(10)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	248,00	248,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2346/94 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(5)</sup>, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa in vigore nel mese dell'importazione, è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

1740/78<sup>(7)</sup>, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(8)</sup>, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94<sup>(9)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio<sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(11)</sup>, prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 t, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(12)</sup>, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(14)</sup>, prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

<sup>(6)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

<sup>(8)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(9)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

<sup>(12)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(13)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

<sup>(14)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio <sup>(1)</sup> ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1897/94 della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per i cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/92 <sup>(4)</sup>, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(6)</sup>, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(10)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(10)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice NC	Prelievi (7)		Codice NC	Prelievi (7)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)		ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
0714 10 10 (1)	91,97	98,62	1104 23 90	94,59	97,61
0714 10 91	95,60 (2) (6)	95,60	1104 29 11	88,82	91,84
0714 10 99	93,79	98,62	1104 29 15	140,39	143,41
0714 90 11	95,60 (2) (6)	95,60	1104 29 19	152,56	155,58
0714 90 19	93,79 (2)	98,62	1104 29 31	106,85	109,87
1102 20 10	166,93	172,97	1104 29 35	168,90	171,92
1102 20 90	94,59	97,61	1104 29 39	152,56	155,58
1102 30 00	124,97	127,99	1104 29 91	68,12	71,14
1102 90 10	172,08	178,12	1104 29 95	107,67	110,69
1102 90 30	168,05	174,09	1104 29 99	97,26	100,28
1102 90 90	97,26	100,28	1104 30 10	50,09	56,13
1103 12 00	168,05	174,09	1104 30 90	69,56	75,60
1103 13 10	166,93	172,97	1106 20 10	91,97 (2)	98,62
1103 13 90	94,59	97,61	1106 20 90	145,68 (2)	169,86
1103 14 00	124,97	127,99	1108 11 00	146,92	167,47
1103 19 10	190,01	196,05	1108 12 00	149,31	169,86
1103 19 30	172,08	178,12	1108 13 00	149,31	169,86 (2)
1103 19 90	97,26	100,28	1108 14 00	74,65	169,86
1103 21 00	120,20	126,24	1108 19 10	179,21	210,04
1103 29 10	190,01	196,05	1108 19 90	74,65 (2)	169,86
1103 29 20	172,08	178,12	1109 00 00	267,12	448,46
1103 29 30	168,05	174,09	1702 30 51	194,75	291,47
1103 29 40	166,93	172,97	1702 30 59	149,31	215,80
1103 29 50	124,97	127,99	1702 30 91	194,75	291,47
1103 29 90	97,26	100,28	1702 30 99	149,31	215,80
1104 11 10	97,51	100,53	1702 40 90	149,31	215,80
1104 11 90	191,20	197,24	1702 90 50	149,31	215,80
1104 12 10	95,23	98,25	1702 90 75	204,03	300,75
1104 12 90	186,72	192,76	1702 90 79	141,89	208,38
1104 19 10	120,20	126,24	2106 90 55	149,31	215,80
1104 19 30	190,01	196,05	2302 10 10	35,72	41,72
1104 19 50	166,93	172,97	2302 10 90	76,54	82,54
1104 19 91	212,22	218,26	2302 20 10	35,72	41,72
1104 19 99	171,63	177,67	2302 20 90	76,54	82,54
1104 21 10	152,96	155,98	2302 30 10	35,72 (8)	41,72
1104 21 30	152,96	155,98	2302 30 90	76,54 (8)	82,54
1104 21 50	239,00	245,04	2302 40 10	35,72	41,72
1104 21 90	97,51	100,53	2302 40 90	76,54	82,54
1104 22 10 10 (3)	95,23	98,25	2303 10 11	185,48	366,82
1104 22 10 90 (4)	168,05	171,07			
1104 22 30	168,05	171,07			
1104 22 50	149,38	152,40			
1104 22 90	95,23	98,25			
1104 23 10	148,38	151,40			
1104 23 30	148,38	151,40			

- (1) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.
- (2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
  - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
  - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
  - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (3) Codice Taric : avena spuntata.
- (4) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (5) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto secondo le condizioni stabilite dal suddetto regolamento.
- (6) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (7) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (8) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
- (9) Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, il prelievo è limitato conformemente al suddetto regolamento.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2347/94 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 28 settembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	113,26 (?) (?)
0712 90 19	113,26 (?) (?)
1001 10 00	17,65 (1) (?) (11)
1001 90 91	60,39
1001 90 99	60,39 (?) (11)
1002 00 00	104,78 (*)
1003 00 10	91,75
1003 00 90	91,75 (?)
1004 00 00	91,89
1005 10 90	113,26 (?) (?)
1005 90 00	113,26 (?) (?)
1007 00 90	117,82 (*)
1008 10 00	30,04 (?)
1008 20 00	38,01 (*) (?)
1008 30 00	0 (?)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	0
1101 00 00	123,36 (?)
1102 10 00	185,03
1103 11 10	62,21
1103 11 90	144,96
1107 10 11	118,37
1107 10 19	91,20
1107 10 91	174,20 (10)
1107 10 99	132,91 (?)
1107 20 00	153,09 (10)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2348/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(5)</sup>, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio<sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve

essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(10)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(11)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(10)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	68,29	1104 23 10 300	56,10
1102 20 10 400 (2)	58,54	1104 29 11 000	24,12
1102 20 90 200 (2)	58,54	1104 29 91 000	23,65
1102 90 10 100	69,89	1104 29 95 000	23,65
1102 90 10 900	47,52	1104 30 10 000	5,91
1102 90 30 100	94,37	1104 30 90 000	12,20
1103 12 00 100	94,37	1107 10 11 000	42,10
1103 13 10 100 (2)	87,80	1107 10 91 000	82,93
1103 13 10 300 (2)	68,29	1108 11 00 200	47,30
1103 13 10 500 (2)	58,54	1108 11 00 300	47,30
1103 13 90 100 (2)	58,54	1108 12 00 200	78,05
1103 19 10 000	51,67	1108 12 00 300	78,05
1103 19 30 100	72,21	1108 13 00 200	78,05
1103 21 00 000	24,12	1108 13 00 300	78,05
1103 29 20 000	47,52	1108 19 10 200	82,08
1104 11 90 100	69,89	1108 19 10 300	82,08
1104 12 90 100	104,86	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	83,89	1702 30 51 000 (2)	101,95
1104 19 10 000	24,12	1702 30 59 000 (2)	78,05
1104 19 50 110	78,05	1702 30 91 000	101,95
1104 19 50 130	63,41	1702 30 99 000	78,05
1104 21 10 100	69,89	1702 40 90 000	78,05
1104 21 30 100	69,89	1702 90 50 100	101,95
1104 21 50 100	93,18	1702 90 50 900	78,05
1104 21 50 300	74,54	1702 90 75 000	106,83
1104 22 10 100	83,89	1702 90 79 000	74,15
1104 22 30 100	89,13	2106 90 55 000	78,05
1104 23 10 100	73,17		

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2349/94 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1707/94<sup>(4)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve tener conto segnatamente delle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata applicato nel mese corrente;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal

modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, la restituzione può essere differenziata in funzione della destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(9)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(10)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(9)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**del regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione<sup>(1)</sup>:

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,  
2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,  
2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,  
2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup>	Ammontare delle restituzioni <sup>(2)</sup>
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	48,78
Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup> , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	35,12

<sup>(1)</sup> I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2350/94 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

**che modifica il regolamento (CE) n. 3190/93 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nell'ambito del contingente tariffario per il 1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CE) n. 3190/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1258/94 <sup>(4)</sup>, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/94 <sup>(6)</sup>, e per garantire il rispetto del volume del contingente tariffario di 2 000 000 di tonnellate inizialmente previsto per il 1994, ha fissato per ciascuna categoria di operatori il coefficiente uniforme di riduzione da applicare al quantitativo di riferimento di ciascun operatore per poter stabilire il quantitativo da assegnare allo stesso per il 1994;

considerando che il contingente tariffario per il 1994 ammonta a 2 118 000 tonnellate; che è quindi opportuno modificare di conseguenza i coefficienti fissati dal regolamento (CE) n. 3190/93;

considerando che, per permettere agli operatori di beneficiare delle disposizioni previste dal presente regolamento quanto prima, è opportuno prevederne l'applicazione immediata;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coefficienti figuranti all'articolo 1, primo e secondo trattino del regolamento (CE) n. 3190/93 sono sostituiti dai seguenti:

- per ciascun operatore della categoria A: 0,538769,
- per ciascun operatore della categoria B: 0,455599.

*Articolo 2*

Gli Stati membri comunicano quanto prima a ciascun operatore, registrato presso le rispettive autorità competenti, il rispettivo quantitativo di riferimento corretto mediante l'applicazione del coefficiente fissato all'articolo 1.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 53.

<sup>(5)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 38.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2351/94 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2985/93 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/94 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2985/93 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato il coefficiente uniforme di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti da ciascun operatore della categoria C in base ad un contingente tariffario di 2 000 000 di tonnellate; che tale contingente tariffario per il 1994 è stato portato a 2 118 000 tonnellate; che è quindi necessario modificare di conseguenza il coefficiente uniforme di riduzione;

considerando che, per permettere agli operatori di beneficiare delle disposizioni previste dal presente regolamento quanto prima, è opportuno prevederne l'applicazione immediata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2985/93, il coefficiente di 0,000341372 è sostituito da 0,000361512.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 38.<sup>(5)</sup> GU n. L 268 del 29. 10. 1993, pag. 37.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2352/94 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

**relativo all'aumento del volume del contingente tariffario per il 1994 e all'istituzione, per lo stesso anno, di un periodo supplementare per la presentazione di domande di titolo di importazione di banane nel corso del quarto trimestre**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1 e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/94<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione di banane nella Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il volume del contingente tariffario annuo di 2 milioni di tonnellate (peso netto) è aumentato in funzione dell'andamento della domanda comunitaria di banane, in base ad un bilancio di previsione; che, dal bilancio elaborato per il 1994, è emersa la necessità di aumentare il volume del contingente tariffario per lo stesso anno;

considerando che l'aumento del contingente tariffario per il 1994 rende necessaria l'apertura di un nuovo periodo di presentazione delle domande e per il rilascio dei titoli di importazione di banane nel corso del quarto trimestre; che, nel corso di tale periodo, è altresì opportuno permettere agli operatori di presentare domande di titoli di riassegnazione relativamente ai quantitativi corrispondenti ai titoli che non sono stati utilizzati;

considerando che, per gli operatori delle categorie A, B e C, le domande di titolo di importazione supplementari da presentarsi per il contingente tariffario nel corso del mese di ottobre 1994 non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra la quantità annua attribuita all'operatore, riveduta in seguito alla modifica dei coefficienti correttivi decisa con i regolamenti della Commissione (CE) n. 2350/94<sup>(5)</sup> e (CE) n. 2351/94<sup>(6)</sup>, da un lato, e, dall'altro, la somma delle quantità corrispondenti ai titoli rilasciati per l'anno 1994;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore per permettere la presentazione di domande di titoli supplementari relativi all'anno 1994;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il 1994, il contingente tariffario per le importazioni di banane dai paesi terzi e di banane non tradizionali ACP, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è fissato a 2 118 000 tonnellate.

*Articolo 2*

1. Nel corso del quarto trimestre del 1994, gli operatori presentano le domande di titoli di importazione nel quadro del contingente tariffario alle competenti autorità dello Stato membro in cui hanno presentato la domanda di registrazione, prevista all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, nel periodo compreso tra il 10 e il 14 ottobre 1994.

2. Nello stesso periodo, gli operatori possono altresì presentare domande di titoli di riassegnazione per quantitativi relativi a titoli non utilizzati nel quadro del contingente tariffario nel corso del 1994, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

Entro il 20 ottobre, gli Stati membri comunicano alla Commissione, distintamente, i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione e di titoli di riassegnazione.

3. I titoli di importazione sono rilasciati entro e non oltre il 31 ottobre 1994.

4. La validità dei titoli di importazione e dei titoli di riassegnazione scade il 9 gennaio 1995.

*Articolo 3*

Nel quadro del presente regolamento, la domanda di titoli di importazione può vertere, per ogni operatore, su un quantitativo non superiore alla differenza tra il quantitativo definitivamente assegnato all'operatore per l'anno 1994, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93, e la somma delle quantità corrispondenti ai titoli di importazione rilasciati in precedenza per lo stesso anno. La domanda di titolo di importazione è accompagnata da una copia del titolo o dei titoli di importazione rilasciati all'operatore nel corso dei trimestri considerati.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 38.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2353/94 DELLA COMMISSIONE****del 29 settembre 1994****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1586/94 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione applicabile nei settori dei cereali e del riso conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1722/93 è fissata a 62,00 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.<sup>(5)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.<sup>(6)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 5.

**DIRETTIVA 94/45/CE DEL CONSIGLIO**

del 22 settembre 1994

**riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo, 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che, in base al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese (in appresso denominati «Stati membri»), desiderando mettere in atto la Carta sociale del 1989, hanno concluso un accordo sulla politica sociale;

considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 di detto accordo il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 di tale accordo, la Comunità e gli Stati membri hanno segnatamente per obiettivo la promozione del dialogo sociale;

considerando che il punto 17 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che «occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri»; che la Carta prevede che «ciò vale in particolare nelle imprese o nei gruppi che hanno stabilimenti o imprese situati in più Stati membri»;

considerando che, malgrado l'esistenza di un ampio consenso tra la maggioranza degli Stati membri, il Consiglio non è stato in grado di deliberare sulla direttiva

riguardante la costituzione di un comitato aziendale europeo nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in vista dell'informazione e della consultazione dei lavoratori (4), direttiva modificata il 3 dicembre 1991 (5);

considerando che la Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un'azione comunitaria nel campo dell'informazione e della consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;

considerando che la Commissione, ritenendo opportuna dopo questa consultazione un'azione comunitaria, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo suddetto, e che queste hanno trasmesso il loro parere alla Commissione;

considerando che, al termine di questa seconda fase di consultazioni, le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe portare alla conclusione di un accordo, nei termini di cui all'articolo 4 dell'accordo;

considerando che il funzionamento del mercato interno comporta un processo di concentrazione di imprese, di fusioni transfrontaliere, di acquisizioni di controllo e di associazioni e, di conseguenza, una transnazionalizzazione delle imprese e dei gruppi di imprese; che, se si vuole che le attività economiche si sviluppino armoniosamente, occorre che le imprese e i gruppi di imprese che operano in più di uno Stato membro informino e consultino i rappresentanti dei lavoratori interessati dalle loro decisioni;

considerando che le procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori previste dalle legislazioni o dalle prassi degli Stati membri sono spesso incompatibili con la struttura transnazionale dei soggetti che adottano le decisioni riguardanti i lavoratori; che ciò può provocare disuguaglianze di trattamento tra i lavoratori sulle cui condizioni incidono le decisioni di una stessa impresa o gruppo di imprese;

(1) GU n. C 135 del 18. 5. 1994, pag. 8 e  
GU n. C 199 del 21. 7. 1994, pag. 10.

(2) Parere reso il 1° giugno 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994) e posizione comune del Consiglio del 18 luglio 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994, pag. 37).

(4) GU n. C 39 del 15. 2. 1991, pag. 10.

(5) GU n. C 336 del 31. 12. 1991, pag. 11.

considerando che si devono adottare adeguati provvedimenti volti a garantire che i lavoratori delle imprese di dimensioni comunitarie o dei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie siano adeguatamente informati e consultati in casi in cui le decisioni che influiscono sulle loro condizioni siano prese in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano ;

considerando che, per garantire che i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese che operano in più Stati membri siano adeguatamente informati e consultati, occorre istituire un comitato aziendale europeo o porre in atto altre procedure adeguate per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori ;

considerando che appare a tal fine necessario definire la nozione di impresa controllante, esclusivamente per quanto attiene alla presente direttiva e lasciando impregiudicate le definizioni delle nozioni di gruppo e di controllo che potrebbero essere adottate in testi che saranno elaborati in futuro ;

considerando che i meccanismi per l'informazione e la consultazione dei lavoratori di queste imprese o di questi gruppi devono comprendere tutti gli stabilimenti ovvero tutte le imprese del gruppo situate negli Stati membri, indipendentemente dal fatto che l'amministrazione centrale dell'impresa o — se si tratta di un gruppo di imprese — la direzione centrale dell'impresa controllante sia o meno situata nel territorio degli Stati membri ;

considerando che, in conformità del principio dell'autonomia delle parti, spetta ai rappresentanti dei lavoratori e alla direzione dell'impresa o dell'impresa che esercita il controllo di un gruppo determinare di comune accordo la natura, la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento, le procedure e le risorse finanziarie del comitato aziendale europeo o di altre procedure per l'informazione e la consultazione, in modo da far sì che esse siano adeguate alla loro situazione particolare ;

considerando che, in conformità al principio della sussidiarietà, è compito degli Stati membri di determinare quali siano i rappresentanti dei lavoratori e, segnatamente, di prescrivere, ove lo reputino opportuno, una rappresentanza equilibrata delle varie categorie di lavoratori ;

considerando, tuttavia, che è opportuno prevedere talune prescrizioni accessorie che saranno applicabili qualora le parti lo decidano, in caso di rifiuto da parte della direzione centrale di avviare negoziati o in caso di mancato accordo al termine degli stessi ;

considerando inoltre che i rappresentanti dei lavoratori possono decidere di non richiedere l'istituzione di un

comitato aziendale europeo, o che le parti interessate possono convenire su altre procedure per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori ;

considerando che, salva la facoltà delle parti di decidere altrimenti, il comitato aziendale europeo istituito in assenza di accordo tra le stesse al fine di realizzare l'obiettivo della presente direttiva, deve essere informato e consultato riguardo alle attività dell'impresa o del gruppo di imprese, in modo da poterne misurare le possibili conseguenze sugli interessi dei lavoratori di almeno due Stati membri ; che, a tal fine, l'impresa o l'impresa controllante deve essere tenuta a comunicare ai rappresentanti designati dei lavoratori le informazioni generali riguardanti gli interessi di questi ultimi e le informazioni riguardanti in modo più specifico gli aspetti delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese che influiscono sugli interessi dei lavoratori ; che il comitato aziendale europeo deve avere la facoltà di formulare un parere al termine della riunione ;

considerando che talune decisioni che influenzano considerevolmente gli interessi dei lavoratori devono formare oggetto di informazione e consultazione specifica dei rappresentanti designati dei lavoratori, nei termini di tempo più ristretti possibile ;

considerando che è opportuno prescrivere che i rappresentanti dei lavoratori godano, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle garanzie analoghe a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nel paese in cui sono impiegati ; che essi non devono subire alcuna discriminazione per il fatto del legittimo esercizio della loro attività e devono godere di una protezione adeguata in materia di licenziamento e di altre sanzioni ;

considerando che le disposizioni sull'informazione e sulla consultazione dei lavoratori stabilite dalla presente direttiva debbono essere attuate, nel caso di un'impresa o di un'impresa che esercita il controllo di un gruppo la cui direzione centrale sia situata fuori dal territorio degli Stati membri, dal suo rappresentante in uno Stato membro, eventualmente designato, oppure, in assenza di tale rappresentante, dallo stabilimento o dall'impresa controllata che impiega il più alto numero di lavoratori negli Stati membri ;

considerando che è opportuno accordare un trattamento specifico alle imprese e ai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui esiste, alla data di messa in applicazione della direttiva, un accordo applicabile all'insieme dei lavoratori che prevede l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori ;

considerando che gli Stati membri devono prendere provvedimenti adeguati in caso di mancata applicazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## SEZIONE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Oggetto

1. La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

2. A tal fine è istituito un comitato aziendale europeo o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, al fine di informare e di consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dalla presente direttiva.

3. In deroga al paragrafo 2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), comprende una o più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) o c), il comitato aziendale europeo viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 6.

4. Fatto salvo un campo di applicazione più ampio in virtù degli accordi di cui all'articolo 6, i poteri e le competenze dei comitati aziendali europei e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, istituiti per realizzare l'obiettivo indicato nel paragrafo 1, riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate.

5. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva non si applichi al personale navigante della marina mercantile.

#### Articolo 2

##### Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «impresa di dimensioni comunitarie», un'impresa che impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;

b) «gruppo di imprese», un gruppo costituito da una impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

c) «gruppo di imprese di dimensioni comunitarie», un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:

— il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri,

— almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi, e

— almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;

d) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle legislazioni e/o delle prassi nazionali;

e) «direzione centrale», la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante;

f) «consultazione», lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato;

g) «comitato aziendale europeo», il comitato istituito conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 o alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori;

h) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, per negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

2. Ai fini della presente direttiva, i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio di lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni. Il calcolo è effettuato in base alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

#### Articolo 3

##### Definizione della nozione di «impresa controllante»

1. Ai fini della presente direttiva si intende per «impresa controllante» un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa («impresa controllata»), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano.

2. Si presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa, direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa :

- a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure
- b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa, oppure,
- c) può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.

4. Nonostante il disposto dei paragrafi 1 e 2, un'impresa non è considerata una « impresa controllante » rispetto ad un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari, allorché si tratta di una società ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) o c) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese<sup>(1)</sup>.

5. Il semplice fatto che una persona delegata svolga le sue funzioni, in forza della legislazione di uno Stato membro in materia di liquidazione, fallimento, insolvenza, cessazione dei pagamenti concordato o altra procedura analoga, non fa presumere l'influenza dominante.

6. Per determinare se un'impresa sia una « impresa controllante » si applica la legislazione dello Stato membro da cui essa è disciplinata.

Nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, quella dello Stato membro sul territorio del quale è situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.

7. Allorché, in caso di conflitto di leggi nell'applicazione del paragrafo 2, due o più imprese di un gruppo rispondono a uno o più criteri stabiliti al medesimo paragrafo 2, l'impresa che soddisfa il criterio fissato alla lettera c) è considerata impresa controllante, salvo prova che un'altra impresa possa esercitare un'influenza dominante.

## SEZIONE II

### ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO O DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

#### Articolo 4

#### Responsabilità dell'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

1. La direzione centrale è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all'istituzione del comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, per l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

2. Allorché la direzione centrale non è situata in uno Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, che è opportuno designare — se del caso — assume la responsabilità di cui al paragrafo 1.

In mancanza di detto rappresentante, la responsabilità di cui al paragrafo 1 incombe alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.

3. Ai fini della presente direttiva, il rappresentante o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al paragrafo 2, secondo comma sono considerati come direzione centrale.

#### Articolo 5

#### Delegazione speciale di negoziazione

1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1 la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

2. A tal fine, è istituita una delegazione speciale di negoziazione secondo gli orientamenti in appresso.

- a) Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o di designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro territorio.

Gli Stati membri fanno sì che i lavoratori delle imprese e/o degli stabilimenti in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori, per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, abbiano il diritto di eleggere o di designare i membri della delegazione speciale di negoziazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.

Il secondo comma lascia impregiudicate le legislazioni e/o prassi nazionali che prevedono limiti minimi per la costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori.

b) La delegazione speciale di negoziazione è composta da un minimo di tre e un massimo di 17 membri.

c) In occasione di tali elezioni o designazioni occorre garantire :

— in primo luogo, la rappresentanza di una persona per ogni Stato membro in cui l'impresa di dimensioni comunitarie conta uno o più stabilimenti o in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie conta l'impresa controllante o una o più imprese controllate ;

— in secondo luogo, la rappresentanza di un numero di membri supplementari proporzionale al numero di lavoratori impiegati negli stabilimenti, nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio è situata la direzione centrale.

d) La direzione centrale e le direzioni locali sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione.

3. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale e tramite accordo scritto, il campo d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del o dei comitati aziendali europei, ovvero le modalità di attuazione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

4. Al fine di concludere un accordo in conformità dell'articolo 6, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.

Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta.

5. La delegazione speciale di negoziazione può decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare negoziati in conformità del paragrafo 4 o di annullare i negoziati già in corso.

Tale decisione pone termine alla procedura volta a stipulare l'accordo di cui all'articolo 6. Quando è adottata una siffatta decisione, le disposizioni dell'allegato non sono applicabili.

Una nuova richiesta per convocare la delegazione speciale di negoziazione può essere avanzata non prima di due

anni dopo la decisione di cui sopra, salva la fissazione — da parte degli interessati — di un termine più breve.

6. Le spese relative ai negoziati di cui ai paragrafi 3 e 4 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione.

Nel rispetto di questo principio, gli Stati membri possono fissare norme di bilancio per quanto riguarda il finanziamento della delegazione speciale di negoziazione. Possono in particolare limitarsi a sostenere le spese per un solo esperto.

### Articolo 6

#### Contenuto dell'accordo

1. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall'articolo 1, paragrafo 1.

2. Fatta salva l'autonomia delle parti, l'accordo previsto dal paragrafo 1, stipulato per iscritto tra la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione determina :

a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarie interessati dall'accordo ;

b) la composizione del comitato aziendale europeo, in numero di membri, la distribuzione dei seggi e la durata del mandato ;

c) le attribuzioni e la procedura d'informazione e di consultazione del comitato aziendale europeo ;

d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo ;

e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale europeo ;

f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo.

3. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire uno o più procedure per l'informazione e la consultazione, anziché un comitato aziendale europeo.

L'accordo deve stabilire secondo quali modalità i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di riunirsi per procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate.

Queste informazioni riguardano segnatamente questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori.

4. Gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono sottoposti, tranne disposizione contraria in tali accordi, alle prescrizioni accessorie che figurano nell'allegato.

5. Ai fini della conclusione degli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3, la delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.

#### Articolo 7

##### Prescrizioni accessorie

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano le prescrizioni accessorie previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale:

- qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso, ovvero
- qualora la direzione centrale rifiuti l'apertura di negoziati in un periodo di sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ovvero
- qualora — entro tre anni a decorrere da tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5.

2. Le prescrizioni accessorie di cui al paragrafo 1, stabilite nella legislazione dello Stato membro, devono soddisfare le disposizioni dell'allegato.

### SEZIONE III

#### DISPOSIZIONI VARIE

#### Articolo 8

##### Informazioni riservate

1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a rilevare a terzi le informazioni loro fornite in via riservata.

La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione.

L'obbligo sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al primo e al secondo comma, a prescindere dal luogo in cui si trovino.

2. Ciascuno Stato membro dispone che, nei casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, la direzione centrale situata nel proprio territorio non sia obbligata a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese interessate o da arrecar loro danno.

Lo Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad un'autorizzazione amministrativa o giudiziaria preliminare.

3. Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni specifiche a favore della direzione centrale delle imprese e degli stabilimenti situati nel suo territorio che perseguano direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già esistano nella legislazione nazionale.

#### Articolo 9

##### Funzionamento del comitato aziendale europeo e della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

La direzione centrale e il comitato aziendale europeo operano con spirito di collaborazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.

La stessa disposizione vale per la collaborazione tra la direzione centrale e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

#### Articolo 10

##### Protezione dei rappresentanti dei lavoratori

I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3 godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.

Ciò riguarda, in particolare, la partecipazione alle riunioni della delegazione speciale di negoziazione, del comitato aziendale europeo o a ogni altra riunione attuata nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e il pagamento della loro retribuzione, per i membri che fanno parte del personale dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, durante il periodo di assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni.

#### Articolo 11

##### Osservanza della presente direttiva

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la direzione degli stabilimenti di un'impresa di dimensioni comunitarie e la direzione delle imprese del gruppo d'impresе di dimensioni comunitarie situati nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi di tali stabilimenti o imprese rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la direzione centrale sia situata o meno nel suo territorio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta delle parti interessate dall'applicazione della presente direttiva, le imprese rendano disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a e c).

3. Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva; essi predispongono — in particolare — procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

4. Quando applicano l'articolo 8, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare qualora la direzione centrale esiga la riservatezza o non fornisca informazioni in conformità dell'articolo 8 medesimo.

Queste procedure possono includere procedure destinate a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.

#### *Articolo 12*

#### **Relazioni fra la presente direttiva e altre disposizioni**

1. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati in base alla direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi<sup>(1)</sup>, e alla direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti<sup>(2)</sup>.

2. La presente direttiva non pregiudica i diritti in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti negli ordinamenti nazionali.

#### *Articolo 13*

#### **Accordi in vigore**

1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in cui esiste già, o alla data stabilita all'articolo 14, paragrafo 1 ovvero a una data, precedente a quest'ultima, di recepimento nello Stato membro interessato, un accordo applicabile all'insieme dei lavoratori che

prevede una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, non sono sottoposti agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Quando giungono a scadenza gli accordi di cui al paragrafo 1, le parti che li hanno approvati possono decidere in comune di prorogarli.

In caso contrario, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

#### *Articolo 14*

#### **Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 22 settembre 1996 o si accertano, entro tale data, che le parti sociali mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### *Articolo 15*

#### **Verifica da parte della Commissione**

Al più tardi il 22 settembre 1999, la Commissione riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, le modalità di applicazione della stessa e — in particolare — esamina la validità dei limiti numerici per il personale e propone al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche.

#### *Articolo 16*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. BLUM

<sup>(1)</sup> GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29. Modificata da ultimo dalla direttiva 92/56/CEE (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

## ALLEGATO

## PRESCRIZIONI ACCESSORIE

## di cui all'articolo 7 della direttiva

1. Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva e nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva è istituito un comitato aziendale europeo, le cui composizione e competenze sono disciplinate dalle seguenti norme :
  - a) Le competenze del comitato aziendale europeo si limitano all'informazione e alla consultazione sulle questioni che riguardano l'insieme dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, oppure almeno due stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati membri diversi.

Nel caso delle imprese o dei gruppi di imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva le competenze del comitato aziendale europeo si limitano alle materie che riguardano tutti gli stabilimenti o tutte le imprese del gruppo situati negli Stati membri o che riguardano almeno due degli stabilimenti o imprese del gruppo situati in Stati membri diversi.
  - b) Il comitato aziendale europeo è composto da lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori.

I membri del comitato aziendale europeo sono eletti o designati conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
  - c) Il comitato aziendale europeo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 30 membri.

Se le sue dimensioni lo giustificano, esso elegge nel suo seno un comitato ad hoc composto al massimo da tre membri.

Esso adotta il suo regolamento interno.
  - d) In occasione dell'elezione o della designazione dei membri del comitato aziendale europeo occorre garantire :
    - in primo luogo, la rappresentanza di una persona per Stato membro in cui l'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o più stabilimenti, oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiede l'impresa controllante o una o più imprese controllate ;
    - in secondo luogo, la rappresentanza di un numero di membri supplementari proporzionale al numero di lavoratori occupati negli stabilimenti, nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dalla legislazione dello Stato nel cui territorio è situata la direzione centrale.
  - e) La direzione centrale, o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, è informata della composizione del comitato aziendale europeo.
  - f) Quattro anni dopo la sua istituzione, il comitato aziendale europeo delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui all'articolo 6 della direttiva oppure di mantenere l'applicazione delle prescrizioni accessorie adottate in conformità del presente allegato.

Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità dell'articolo 6 della direttiva, si applicano mutatis mutandis gli articoli 6 e 7 della direttiva e l'espressione « delegazione speciale di negoziazione » è sostituita dal « comitato aziendale europeo ».
2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale una volta all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono informate.

La riunione verte in particolare sui seguenti aspetti dell'impresa : situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, produzione e vendite, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi e licenziamenti collettivi.
3. Qualora si verificano circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il comitato aziendale europeo ha il diritto di esserne informato. Quest'ultimo ha diritto di riunirsi su sua richiesta, con la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.

Alla riunione organizzata con il comitato ristretto hanno diritto di partecipare i membri del comitato aziendale europeo eletti o designati dagli stabilimenti e/o dalle imprese direttamente interessati dalle misure in questione.

Questa riunione di informazione e di consultazione si effettua quanto prima, in base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, o da qualsiasi altro livello di direzione appropriato dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, su cui può essere formulato un parere al termine della riunione o entro un periodo ragionevole.

Questa riunione lascia impregiudicate le prerogative della direzione centrale.

4. Gli Stati membri possono prevedere regole per quanto riguarda la presidenza delle riunioni di informazione e di consultazione.

Prima delle riunioni con la direzione centrale il comitato aziendale europeo o il comitato ad hoc ristretto, eventualmente allargato conformemente al punto 3, secondo comma, può riunirsi senza che la direzione interessata sia presente.

5. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva, i membri del comitato aziendale europeo informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo d'impresе di dimensioni comunitarie o, in mancanza di questi, l'insieme dei lavoratori riguardo al genere e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione posta in atto conformemente al presente allegato.
6. Il comitato aziendale europeo, o il comitato ad hoc ristretto, può farsi assistere da esperti di sua scelta, nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei suoi compiti.
7. Le spese di funzionamento del comitato aziendale europeo sono sostenute dalla direzione centrale.

La direzione centrale interessata fornisce ai membri del comitato aziendale europeo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni.

In particolare, la direzione centrale prende a proprio carico — salvo che non sia stato diversamente convenuto — le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, nonché le spese di alloggio e di viaggio dei membri del comitato aziendale europeo e del comitato ristretto.

Nel rispetto di questi principi, gli Stati membri possono fissare la norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento del comitato aziendale europeo. Possono in particolare limitarsi a sostenere le spese per un solo esperto.

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

relativa all'aumento di capitale di Air France notificato dal governo francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/653/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), ed il protocollo 27,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

## I

Con lettera del 18 marzo 1994, protocollata dalla Commissione il 22 marzo 1994, il governo francese ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, il proprio progetto di conferire 20 000 Mio di FF alla « Compagnie nationale Air France ». Il governo francese ha allegato alla notifica un programma di ristrutturazione denominato « Projet pour l'entreprise » (qui di seguito « Projet »). Il 12 aprile 1994 la Direzione generale VII (Trasporti) della Commissione ha tenuto una riunione a Bruxelles con i rappresentanti di Air France e del governo francese, durante la quale i funzionari del governo francese hanno fornito alla Commissione ulteriori informazioni ed una lettera di risposta ad una lettera della Commissione del 28 marzo 1994.

Il segretariato generale della Commissione ha protocollato tale aiuto come aiuto notificato ed ha attribuito ad esso il numero N 258/94.

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, relativamente a questo

aiuto ed ha informato della decisione il governo francese con lettera del 30 maggio 1994. Questa lettera è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*(<sup>1</sup>) ed i terzi interessati sono stati invitati a presentare le osservazioni entro un mese dalla pubblicazione.

Il governo francese ha replicato alla lettera della Commissione con lettera del 14 giugno 1994, nonché con altre lettere successive. Ulteriori informazioni ed osservazioni sono state fornite per iscritto e in occasione di numerose riunioni svoltesi a Bruxelles tra la Direzione generale VII (Trasporti) della Commissione e rappresentanti di AF e del governo francese.

Il Regno Unito, i Paesi Bassi, l'Irlanda, la Norvegia, la Svezia e numerosi privati, segnatamente compagnie aeree, in particolare British Airways, TAT, AOM, British Midland e l'ACE (Associazione delle compagnie aeree della comunità europea) hanno presentato osservazioni su tale aiuto. Tali osservazioni sono state debitamente trasmesse al governo francese, che ha replicato con una lettera inviata ai servizi incaricati della Commissione.

## II

Il gruppo Air France assume la sua configurazione attuale il 12 gennaio 1990, quando Air France rileva UTA acquistando in tal modo il controllo indiretto di Air Inter, il vettore aereo che gestisce la maggior parte delle rotte interne francesi e di cui Air France possedeva già il

(<sup>1</sup>) GU n. C 152 del 3. 6. 1994, pag. 2.

36,5 % del capitale sociale. Air France ed UTA hanno effettuato un'operazione di concentrazione il 29 dicembre 1992 e la nuova società ha assunto la denominazione « Compagnie nationale Air France » (in seguito « CNAF »). A seguito della concentrazione, attualmente CNAF detiene direttamente il 75,84 % del capitale di Air Inter. Il gruppo Air France fornisce servizi di trasporto ed altri servizi connessi, tra cui, in particolare, servizi alberghieri, turistici, di ristorazione, servizi di manutenzione e servizi di formazione dei piloti. Il settore dei trasporti aerei costituisce di gran lunga l'attività principale di AF (il fatturato del settore dei trasporti aerei nel 1992 è stato pari al 79,5 % del fatturato totale del gruppo).

Insieme con British Airways e Lufthansa, il gruppo Air France è uno dei tre principali vettori aerei europei. Al 31 dicembre 1993 il gruppo Air France aveva un fatturato di 55 156 Mio di FF (per raffronto, nel 1992 il gruppo Air France aveva un fatturato di 57 013 Mio di FF, pari a 8 664 Mio di ECU, rispetto ai 7 323 Mio di ECU di British Airways ed agli 8 909 Mio di ECU di Lufthansa), ed impiegava circa 64 000 dipendenti (al 31 dicembre 1993 la compagnia aerea Air France aveva 39 956 dipendenti, di cui 30 606 erano parte del personale di terra, 2 925 del personale tecnico di volo e 6 425 del personale commerciale di volo).

Dall'inizio degli anni '90 il gruppo Air France ha perseguito una strategia di ampliamento intesa a consolidare la propria influenza nel mercato interno, preparandosi alla futura liberalizzazione del mercato comunitario nel settore dei trasporti aerei, nonché alla concorrenza su altre rotte internazionali. Oltre all'acquisizione dell'UTA ed a quella indiretta di Air Inter, nell'aprile 1992 il gruppo Air France ha acquisito una quota pari al 37,5 % del capitale del vettore belga Sabena e nel marzo 1992 ha acquisito una partecipazione del 20 % nella compagnia aerea ceca CSA, ma questa ultima partecipazione è stata recentemente liquidata. Nel settore interno il gruppo Air France ha avviato una politica di modernizzazione ed ampliamento della propria flotta. L'acquisto di nuovi aeromobili è stato finanziato mediante prestiti i cui oneri finanziari hanno inciso negativamente sul rendimento finale del gruppo, determinando nel 1990 perdite per 717 200 000 FF. Per fronteggiare questa contingenza ed adattare la propria struttura finanziaria ed i relativi costi alla nuova situazione economica caratterizzata da una grave recessione in seguito alla crisi del Golfo, ad un'intensificata concorrenza, in particolare sull'Atlantico settentrionale ed al processo di liberalizzazione all'interno della comunità, nel settembre 1991 il gruppo Air France ha varato un programma strategico (denominato Cap '93).

Tale programma, che contemplava una riduzione di circa 3 500 posti di lavoro nel periodo 1991-1993, prevedeva una prima ricapitalizzazione della compagnia aerea per un importo di 5 800 Mio di FF da effettuarsi in tre quote (aumento di capitale e due emissioni di obbligazioni). La Commissione, nelle due decisioni del novembre 1991 e del luglio 1992 (n. N 653/91 e N 291/91), ha valutato questi conferimenti di capitale in base alle norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato. In queste decisioni la

Commissione ha preso atto delle difficoltà finanziarie del gruppo Air France e del deterioramento della struttura della compagnia aerea nel periodo 1988-1991. Tuttavia la Commissione riteneva all'epoca che la compagnia aerea stesse attraversando una crisi temporanea e che, nonostante alcuni problemi di breve termine, le prospettive a lungo termine e la struttura globale del gruppo Air France sembrassero relativamente buone. Pertanto, i conferimenti finanziari sono stati considerati normali transazioni finanziarie e non aiuti di Stato. Nell'ottobre 1992, avendo preso atto di un ulteriore deterioramento della struttura finanziaria e del rendimento operativo della società, il consiglio di amministrazione del gruppo Air France ha adottato un secondo programma di ristrutturazione (denominato « Plan de retour à l'équilibre », in seguito PRE1) inteso ad aumentare i flussi di cassa del gruppo Air France di 3 Mio di FF all'anno mediante l'adozione di una serie di misure volte a ridurre i costi di esercizio, tra le quali era prevista un'ulteriore riduzione di 1 500 posti di lavoro. Nei primi mesi del 1993 il PRE1 risultava inadeguato a ristabilire la situazione del gruppo Air France, che continuava a subire perdite ogni mese e perdeva quote di mercato. Il PRE1 veniva quindi accantonato e nel settembre 1993 il consiglio di amministrazione del gruppo Air France proponeva un terzo programma di ristrutturazione (il PRE2), che prevedeva il taglio di 4 000 posti di lavoro e la soppressione di alcune rotte. Questo programma, che mirava a migliorare il flusso di cassa di 3 400 Mio di FF nel 1994 di 5 100 Mio di FF a partire dal 1995, veniva rifiutato dalle organizzazioni sindacali, le quali entrarono in sciopero alla fine di ottobre 1993. Il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo Air France abbandonava il PRE2 e redigeva un nuovo piano, denominato « Projet » dopo aver chiesto al personale, mediante un questionario, di esprimere il proprio parere sulla ristrutturazione del gruppo Air France.

Il gruppo Air France sta attualmente attraversando una grave crisi finanziaria ed economica. Dopo aver registrato un passivo di 3 200 Mio di FF nel 1992, nel 1993 ha conseguito il quarto risultato negativo consecutivo con un passivo di 8 400 Mio di FF (per la sola CNAF le perdite nette sono state pari a 6 700 Mio di FF), in base al rendiconto finanziario pubblicato il 17 giugno 1994. Negli ultimi tre anni la situazione del gruppo è costantemente peggiorata ed ha raggiunto il livello più basso nel 1993, anno in cui il gruppo ha registrato perdite d'esercizio pari a 3 300 Mio di FF, dopo aver ottenuto, rispettivamente, utili d'esercizio di 213 Mio di FF nel 1990 e perdite di esercizio di 1 500 Mio di FF nel 1991 e nel 1992. Nel 1993 le perdite di esercizio di Air France (3 600 Mio di FF) sono aumentate del 295 % rispetto a quelle del 1992 (918 Mio di FF). Il flusso di cassa della compagnia aerea è costantemente diminuito, mentre gli oneri finanziari netti hanno registrato un notevole aumento. Il recente rendimento finanziario del gruppo Air France è stato peggiore di quello dei suoi principali concorrenti.

Le perdite maturate dal gruppo, derivanti da esigui margini d'esercizio e da pesanti oneri finanziari, ne hanno eroso il patrimonio. La posizione debitoria del gruppo nel 1992, dopo la ricapitalizzazione effettuata in base al programma di ristrutturazione, era ancora insoddisfacente.

Il rapporto di indebitamento (rapporto tra debiti totali e patrimonio, esclusi gli accantonamenti) nel 1992 era leggermente peggiore di quello dei suoi principali concorrenti, che non avevano avviato simili programmi di ricapitalizzazione.

Il divario tra il gruppo Air France ed i suoi concorrenti è aumentato a causa dei risultati inadeguati del 1993, che hanno gravemente inciso sul capitale del gruppo.

Oltre ai pesanti oneri finanziari, i risultati inadeguati del gruppo Air France sono dovuti principalmente alla scarsa produttività ed agli elevati costi di esercizio.

In seguito alle attività di ristrutturazione, ed in particolare alla riduzione del personale (in totale, il personale è stato ridotto di 4 000 unità nel periodo 1991/1993), nel 1993 il gruppo ha migliorato gli indici di produttività; il rapporto ASK/dipendente è stato pari a 1 590 per la compagnia aerea ed a 1 617 per il gruppo. Tuttavia, il gruppo ha ancora eccedenza di personale, che dovrà essere notevolmente ridotto per raggiungere i livelli di produttività dei suoi concorrenti, che hanno già avviato rilevanti programmi intesi a ridurre i costi (in particolare Luft-hansa).

Un altro fattore che incide sul rendimento operativo è costituito dall'eterogeneità della flotta, che è composta di troppi modelli diversi di aerei (CNAF utilizza 24 diverse versioni di aerei) e questo fattore contribuisce agli elevati costi di esercizio (ad esempio agli elevati costi di manutenzione determinati dai diversi pezzi di ricambio necessari e dalle diverse qualifiche del personale di volo e di terra). Al 31 dicembre 1993, la flotta del gruppo era composta di 208 aerei (la flotta utilizzata da CNAF era composta di 145 aerei), l'età media degli aerei era di 8,6 anni ed il numero di aerei del capitolo II (47) era abbastanza limitato. La giovane età degli aerei è dovuta principalmente alle attività di investimento e di modernizzazione effettuate a seguito del programma di ristrutturazione Cap '93.

Il *Projet* è un documento realizzato da Air France tenendo conto di uno studio redatto da Lazard Frères et Cie (in seguito « i consulenti »), che hanno valutato la coerenza finanziaria dei presupposti dello scenario 1994/1996. Inoltre, sulla base delle informazioni (previsione delle entrate e dei costi) fornite da CNAF per il periodo di ristrutturazione, i consulenti hanno stabilito l'importo della ricapitalizzazione necessario per rettificare la struttura finanziaria e la redditività di CNAF.

Lo scopo del *Projet* è « de faire d'Air France une véritable entreprise ». Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996: alla fine del 1996 l'equilibrio finanziario e la redditività di CNAF dovrebbero essere ristabiliti. Il programma prevede che la produttività di Air France aumenti del 30% durante il periodo di ristrutturazione; esso riguarda soltanto CNAF e tralascia ogni implicazione relativa all'impatto delle misure di ristrutturazione sul resto del

gruppo. Secondo la notifica, inoltre, il conferimento di capitale andrebbe ad esclusivo vantaggio di CNAF e non delle altre società del gruppo.

Segnatamente, il programma prevede i seguenti punti:

#### A) *Riduzione dei costi e delle spese finanziarie*

##### 1. Riduzione degli investimenti

Il numero di nuovi aerei da acquisire durante il periodo di ristrutturazione è ridotto da 22 a 17; il correlativo investimento per la flotta risulta di 11 500 Mio di FF ed è inferiore del 21% a quello originariamente programmato. Si prevede di vendere 34 vecchi aerei, che sono attualmente tenuti nei depositi. La flotta totale sarà quindi ridotta da 166 aerei all'inizio del 1994 a 149 alla fine del 1996. La stessa flotta operativa (145 aerei al 31 dicembre 1993) sarà aumentata soltanto di un aereo per il trasporto merci; il numero di posti offerti sarà lievemente ridotto.

##### 2. Riduzione dei costi di esercizio e adozione di misure intese ad aumentare la produttività

Durante il periodo di ristrutturazione, CNAF intende ridurre di 2 000 Mio di FF i propri acquisti di esercizio (escluso il carburante), che ammontavano a 13 000 Mio di FF nel 1993.

Il personale sarà ridotto di circa 5 000 dipendenti (di cui rispettivamente 3 700 membri del personale di terra e 1 300 del personale di volo) mediante licenziamenti volontari (da 39 956 dipendenti alla fine del 1993 a 35 000 alla fine del 1996). I salari saranno congelati nel periodo di ristrutturazione, ma questa misura può essere oggetto di riesame qualora l'inflazione superi i livelli previsti (2,2% nel 1994, 2,5% nel 1995 e 2,9% nel 1996) o in caso di risultati finanziari positivi. Le promozioni saranno bloccate nel 1994 e per i due anni successivi dipenderanno dalla situazione dell'impresa. Mediante l'adozione di queste misure, la società prevede di risparmiare 3 000 Mio di FF ogni anno. La società adotterà inoltre misure volte ad una migliore utilizzazione del tempo di lavoro (riorganizzazione della società in centri di profitti indipendenti, cfr. in seguito; e decentralizzazione del processo decisionale) ed aumenterà le ore di lavoro fino al livello massimo stabilito dalla legge. Si prevede che l'aumento di produttività derivante dall'attuazione di queste misure sia di circa il 12%.

##### 3. Riduzione degli oneri finanziari

Grazie allo scaglionamento e all'aumento di capitale, le spese finanziarie saranno notevolmente ridotte (da 3 200 Mio di FF nel 1993 a 1 800 Mio di FF nel 1996).

B) *Modifica della concezione del prodotto e migliore utilizzazione dei mezzi disponibili*

1. Iniziative di marketing

Per adeguarsi alle necessità dei consumatori, divenuti più sensibili ai prezzi, CNAF semplificherà i propri servizi rendendoli più flessibili. In particolare, CNAF offrirà nuovi prodotti (Euroconcept e Première Club) per i voli, rispettivamente, a breve ed a lunga distanza.

2. Flotta, programma e gestione del rendimento

CNAF razionalizzerà la propria flotta mediante una riduzione dei modelli di aerei (6 modelli o versioni di aerei saranno eliminati dalla flotta operativa).

CNAF renderà più stabile il proprio programma; un solo modello di aereo sarà necessario per ciascuna rotta a lunga distanza e le flotte attribuite a ciascun centro di profitti regionale (cfr. in seguito) diventeranno più omogenee; per essere mantenute nella rete, le rotte dovranno raggiungere una determinata frequenza minima e saranno ridotti i voli multiscalo. Queste misure determineranno una riduzione dei costi di esercizio ed un aumento nell'utilizzazione media quotidiana della flotta e del personale.

CNAF semplificherà la propria rete aerea. Essa prevede una crescita relativamente limitata della propria rete europea ed aumenterà la frequenza dei voli sulle rotte redditizie, potenzierà le rotte a lunga distanza (in particolare sull'Europa dell'Est, dove CNAF perseguirà una politica consistente nell'effettuare un numero minimo di voli giornalieri), abbandonerà le rotte marginali e concentrerà le proprie attività sulle rotte in cui vi sono buone prospettive di crescita.

La società utilizzerà un sistema di gestione del rendimento per incrementare le entrate ed il coefficiente di carico ed aumentare in tal modo i profitti.

C) *Riorganizzazione della società*

CNAF sarà ristrutturata in 11 centri operativi che saranno responsabili del loro andamento finanziario. L'attività di trasporto aereo sarà riorganizzata in 6 centri operativi a partire dall'autunno 1994; sarà istituito un centro per il trasporto di merci e 5 centri, con competenze geografiche diverse, per il traffico di passeggeri: Europa e destinazioni a media distanza, Africa e Medio Oriente, America del Nord e del Sud, Asia ed Oceano Pacifico, Caraibi ed Oceano Indiano. Ciascun centro disporrà di un proprio patrimonio e si occuperà delle proprie attività di produzione, commerciali e di gestione. Agli altri centri saranno affidate le

attività accessorie ai trasporti aerei: vendite, manutenzione (due centri), informatica e telecomunicazioni, gli aeroporti di Parigi (Charles De Gaulle ed Orly). Le transazioni finanziarie tra i centri saranno effettuate sulla base di prezzi interni, che saranno negoziati una volta all'anno.

D) *Partecipazione dei dipendenti di Air France*

Quale compenso per la diminuzione dei salari, CNAF distribuirà azioni gratuite ai propri dipendenti, che potranno aumentare la loro partecipazione azionaria.

L'attuazione del programma sarà finanziata mediante l'aumento di capitale e la vendita di beni non essenziali, da cui CNAF prevede di realizzare circa 7 000 Mio di FF. Per quanto riguarda i beni materiali, CNAF venderà principalmente alcuni dei suoi aerei; la riduzione della flotta di 17 aerei sarà effettuata mediante acquisizioni, cessioni e lasciando scadere i contratti di leasing operativo. La vendita degli aerei genererà un reddito di 4 100 Mio di FF. Oltre agli aerei, CNAF cederà pezzi di ricambio (1 200 Mio di FF), un edificio (400 Mio di FF), nonché il gruppo alberghiero Meridien.

Il governo francese ha notificato alla Commissione il proprio progetto di aumentare, quale azionista di maggioranza della compagnia aerea, il capitale sociale di CNAF di 20 000 Mio di FF. Secondo il governo francese:

- l'aumento di capitale sarà effettuato in tre quote: 10 000 Mio di FF nel 1994, 5 000 Mio di FF nel 1995 e 5 000 Mio di FF nel 1996. Il primo aumento di capitale sarà sottoscritto dopo l'adozione del Projet, in seguito ad un accordo tra le organizzazioni sindacali e la società. Il pagamento delle altre due parti sarà subordinato all'attuazione delle misure di ristrutturazione;
- l'aumento di capitale andrà a beneficio esclusivo di CNAF e non delle altre società del gruppo;
- questo sarà l'ultimo conferimento di capitale inteso a ristabilire la situazione della compagnia aerea. Il conferimento di capitale sarà effettuato in vista della futura apertura ad investitori privati del capitale di CNAF (che figura nell'elenco delle imprese francesi da privatizzare);
- qualora la Commissione consideri il conferimento di capitale un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, questo aiuto potrebbe beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato quale aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche. Il governo francese afferma che l'aiuto è collegato al Projet, che mira a ristabilire entro il periodo di ristrutturazione il bilancio economico e finanziario della compagnia aerea. L'aiuto non altera le condizioni degli scambi in

misura contraria all'interesse comune. L'importo e lo scadenzario della ricapitalizzazione sono stati stabiliti dal governo francese sulla base delle conclusioni dei consulenti. La ricapitalizzazione ridurrà l'indebitamento della compagnia aerea al fine di ristabilire il suo equilibrio finanziario. L'aiuto non aumenterà la capacità di CNAF a danno dei suoi concorrenti. Durante il periodo di ristrutturazione la flotta operativa sarà aumentata solo di un aereo ed il numero totale dei posti sarà lievemente diminuito. L'aumento di capacità (misurato in ASK) nell'arco del periodo di ristrutturazione dipenderà da una migliore utilizzazione della flotta. L'offerta sulle rotte a media distanza, compreso il mercato comunitario, aumenterà soltanto del 2,8 %, mentre il principale aumento dell'offerta riguarderà il traffico a lunga distanza (10,2 %). Tenendo conto del previsto aumento del traffico aereo (un aumento di circa il 5,5 % all'anno a livello mondiale e del 5 % all'anno in Europa), la quota di mercato di CNAF diminuirà. D'altro canto, lo scioglimento di CNAF avrebbe effetti contrari all'interesse comune in quanto indebolirebbe la concorrenza nel mercato europeo dei trasporti aerei e la posizione dell'industria europea nel settore dell'aviazione civile rispetto a quella americana ed a quella asiatica. Lo scioglimento di CNAF avrebbe effetti catastrofici sull'occupazione in un periodo in cui l'Unione europea è gravemente colpita dalla disoccupazione.

### III

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, poiché nutrivà dubbi su alcune questioni.

- 1) Anche se l'aiuto ed il Projet riguardano esclusivamente la compagnia aerea CNAF, la realtà economica impone che un piano di ristrutturazione tenga conto della situazione e delle prospettive economiche di tutto il gruppo. La Commissione doveva accertare l'impatto dell'aiuto e del Projet sull'andamento della società CNAF e di tutto il gruppo per verificare se il Projet fosse sufficiente a ristabilire la redditività. Inoltre, la Commissione non era certa che:
- 2) il Projet e la sua applicazione settoriale, in particolare le misure sociali, sarebbero stati realizzati effettivamente;
- 3) l'aiuto non incidesse negativamente sulle condizioni degli scambi per quanto riguarda le rotte relativamente alle quali le compagnie aeree appartenenti al gruppo Air France sono in concorrenza con altre compagnie aeree europee;
- 4) l'aiuto non fosse sproporzionato rispetto alle necessità della ristrutturazione e non determinasse una capitaliz-

zazione eccessiva. In proposito, la Commissione doveva esaminare e valutare la natura (patrimonio o indebitamento) di talune obbligazioni emesse dal gruppo (TSDI, ORA e TSIP);

- 5) l'aiuto fosse effettivamente l'ultimo concesso al gruppo e non venisse utilizzato per acquisire ulteriori partecipazioni azionarie in altri vettori aerei europei;
- 6) il governo francese si sarebbe astenuto dall'intervenire nella gestione del gruppo per motivi diversi da quelli commerciali.

### IV

Quanto alle osservazioni presentate da terzi, va rilevato che nessuno di essi ha contestato il carattere di aiuto del progettato conferimento di capitale a favore del gruppo Air France. La maggior parte dei terzi interessati condivide i dubbi della Commissione in merito all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo sullo Spazio economico europeo all'aiuto in esame. Le principali questioni sollevate dai terzi possono riassumersi come segue:

- l'aiuto è erogato a favore del gruppo e non soltanto di CNAF, ed il gruppo potrebbe redistribuire l'aiuto alle sue controllate. Un'eventuale separazione di CNAF da Air Inter ed Air Charter sarebbe meramente fittizia, in quanto sarebbe comunque possibile una strategia commerciale coordinata di tutte le società del gruppo;
- il governo francese non ha fornito sufficienti informazioni sul Projet, segnatamente in merito alla rete futura;
- il Projet non è sufficiente a ripristinare la redditività entro tre anni sulla base della progettata riduzione dei costi (in particolare relativi al personale) e degli investimenti, tenuto conto delle continue attività di ristrutturazione dei concorrenti di Air France. In ogni caso, al gruppo non sarebbe consentito di ristrutturare a causa delle continue ingerenze del governo francese nella gestione della società;
- l'aiuto è sproporzionato alle necessità della ristrutturazione e determinerà un'eccessiva capitalizzazione del gruppo, che si troverà in posizione di notevole vantaggio rispetto ai concorrenti. Inoltre, il gruppo non necessita di aiuti così rilevanti in quanto potrebbe finanziare la ristrutturazione vendendo beni non essenziali (ad esempio Meridien e Servair), limitando i propri investimenti in altre società (ad esempio Sabena), posticipando gli investimenti relativi alla flotta o abbandonando le rotte non redditizie;

- non sussistono le condizioni per la concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), in quanto la valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune deve essere effettuata dal punto di vista della Comunità. La Commissione deve tener conto dello sviluppo globale del settore e non soltanto dello sviluppo del beneficiario dell'aiuto;
- l'aiuto avrà l'effetto di falsare notevolmente la concorrenza e di incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, trasferendo le difficoltà del gruppo Air France sui suoi concorrenti. Il governo francese non deve concedere alcun trattamento di favore al gruppo Air France e non deve effettuare discriminazioni nei confronti dei concorrenti del gruppo Air France, in particolare per quanto riguarda la designazione multipla e l'accesso alle infrastrutture aeroportuali (ad esempio l'accesso ad Orly Ovest). Il gruppo Air France deve astenersi dall'aumentare la capacità o dal fissare tariffe inferiori ai propri costi; su alcune rotte europee caratterizzate da un'intensa concorrenza e su alcune rotte extraeuropee (ad esempio le Indie occidentali francesi) la capacità del gruppo Air France dovrebbe essere limitata ed il gruppo non dovrebbe praticare i prezzi più bassi. Il mercato nazionale francese dovrà infine essere aperto alla concorrenza, in particolare in seguito alle due decisioni della Commissione del 27 aprile 1994 relative all'accesso all'aeroporto di Parigi/Orly;
- qualora la Commissione decida di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune, non deve essere permesso al gruppo Air France di acquisire partecipazioni azionarie in altri vettori aerei e l'aiuto deve essere effettivamente l'ultimo concesso a favore del gruppo;
- la Commissione deve fornire una definizione dei « motivi commerciali » che giustificano l'ingerenza del governo nella gestione;
- è necessaria una stretta vigilanza ed il versamento delle quote successive dell'aiuto di Stato deve essere subordinato al conseguimento di obiettivi specifici.

## V

Le informazioni presentate dalle autorità francesi in risposta alla lettera della Commissione che le informava dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, riguardano principalmente il *Projet* e l'asserita ricapitalizzazione di CNAF. Inoltre, con lettera del 14 luglio 1994 il governo francese ha fornito i seguenti chiarimenti ed ha assunto i seguenti impegni:

Gli impegni assunti dalle autorità francesi nella presente lettera riguardano Air France.

« Per Air France si intende la *Compagnie nationale Air France* e qualsiasi società da questa controllata in misura superiore al 50 %, ad eccezione di *Air Inter* ».

- 1) Le autorità francesi si impegnano affinché la totalità dell'aiuto vada esclusivamente a beneficio di Air France. Allo scopo di evitare qualsiasi trasferimento di aiuti ad Air Inter, entro il 31 dicembre 1994 sarà costituita una holding che possiederà partecipazioni di maggioranza nelle società Air France ed Air Inter. Il governo si impegna anche affinché non venga effettuato tra le società del gruppo, sia anteriormente all'effettiva costituzione della holding che successivamente, alcun trasferimento finanziario che non rientri in normali rapporti commerciali. In tal modo, qualsiasi prestazione di servizi e cessione di beni tra le società (ad esempio manutenzione, assistenza a terra, sistema telematico di prenotazioni ed altri servizi telematici, elaborazione del programma, rappresentanza in altri paesi, ecc.) dovrà effettuarsi ai prezzi di mercato ed Air France non applicherà in alcun caso tariffe preferenziali a favore di Air Inter.
- 2) Il governo francese conferma la sua intenzione di procedere alla privatizzazione di Air France. Il processo di privatizzazione sarà avviato dopo il ristabilimento della situazione economica e finanziaria dell'impresa conformemente al piano. La decisione relativa al trasferimento effettivo dal settore pubblico a quello privato sarà adottata in modo che questa cessione di attività non venga effettuata a danno del patrimonio dello Stato, tenendo anche conto della situazione dei mercati finanziari.
- 3) Il governo francese ha comunicato alla Commissione che le attività svolte successivamente all'11 aprile 1994 per stabilire le modalità di attuazione del *Projet* e l'esito delle trattative condotte con le organizzazioni rappresentative del personale (personale di terra e di volo) consentono di attuare tutte le misure contenute nel piano di ristrutturazione.

In particolare, è opportuno rilevare che l'accordo quadro sottoscritto il 31 marzo 1994 da sei organizzazioni sindacali, cui una settima organizzazione sindacale aveva aderito il 6 aprile 1994, ha ricevuto l'adesione anche delle tre organizzazioni professionali del personale tecnico di volo il 9 giugno 1994.

In questo contesto, il governo francese conferma che Air France perseguirà l'attuazione completa del *Projet* notificato alla Commissione europea il 18 marzo 1994, in particolare per quanto riguarda i seguenti obiettivi di produttività espressi nel rapporto EPKT/dipendente per tutta la durata del piano di ristrutturazione:

- 1994: 1 556 200 EPKT/dipendente,
- 1995: 1 725 500 EPKT/dipendente,
- 1996: 1 829 200 EPKT/dipendente.

Il governo francese si impegna altresì :

France al di là dei livelli raggiunti nel 1993 sulle seguenti rotte :

- 4) a tenere nei confronti di Air France un comportamento normale da azionista, a consentire che la società sia gestita esclusivamente in base a principi commerciali ed a non ingerenze nella gestione per motivi diversi da quelli legati alla sua posizione di azionista ;
- 5) a non concedere più ad Air France, per tutta la durata del piano di ristrutturazione, né un nuovo conferimento di capitale né ulteriori aiuti sotto qualsiasi forma [fatta salva l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 relativo all'eventuale compensazione degli oneri di servizio pubblico];
- 6) a garantire che, per tutta la durata del piano di ristrutturazione, l'aiuto sia utilizzato da Air France esclusivamente per gli obiettivi della ristrutturazione e non per acquisire ulteriori partecipazioni azionarie in altri vettori aerei ;
- 7) a subordinare il versamento della seconda e terza quota dell'aumento di capitale all'effettiva realizzazione del Projet ed al conseguimento dei risultati previsti (in particolare per quanto riguarda i risultati di esercizio e i rapporti di produttività espressi in EPKT/dipendente);
- 8) a sottoporre alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma di ristrutturazione e sulla situazione economica e finanziaria di Air France. Queste relazioni dovranno essere presentate almeno otto settimane prima del versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto, rispettivamente nel 1995 e nel 1996 ;
- 9) ad acconsentire che la Commissione faccia eventualmente verificare da consulenti indipendenti scelti dalla Commissione di concerto con il governo francese, l'attuazione positiva del piano e la realizzazione delle condizioni connesse all'approvazione dell'aiuto, in particolare tenuto conto dell'andamento della situazione generale e del mercato ;
- 10) a non aumentare, nell'arco del periodo di ristrutturazione, a più di 146 il numero degli aeromobili utilizzati dalla Compagnie nationale Air France ;
- 11) a non aumentare, nell'arco del periodo di ristrutturazione, l'offerta di posti della Compagnie nationale Air France al di là dei livelli raggiunti nel 1993 sulle seguenti rotte :
- da Parigi verso tutte le destinazioni nel SEE (7 045 Mio di posti-chilometro offerti) ;
- dalle province francesi verso tutte le destinazioni nel SEE (1 413,4 Mio di posti-chilometro offerti).
- Quest'offerta potrà essere aumentata del 2,7 % all'anno, a meno che il tasso di crescita di ciascuno dei relativi mercati risulti inferiore. Se tuttavia il tasso di crescita annuale di questi mercati è superiore al 5 %, l'offerta potrà essere aumentata, oltre al 2,7 %, dell'incremento che eccede il 5 % ;
- 12) ad accertarsi che Air France non applichi, nell'arco del periodo di ristrutturazione, pratiche intese a proporre tariffe inferiori a quelle praticate dai suoi concorrenti per un'offerta equivalente sulle rotte da essa gestite all'interno del SEE ;
- 13) a non concedere un trattamento preferenziale ad Air France relativamente ai diritti di traffico ;
- 14) a garantire che Air France non gestisca, nell'arco del periodo di ristrutturazione, un numero di rotte tra la Francia e gli altri paesi del SEE con voli di linea superiore a quello gestito nel 1993 (89 rotte) ;
- 15) a limitare, nell'arco del periodo di ristrutturazione, l'offerta di capacità di Air Charter entro i livelli del 1993 (3 047 posti e 17 apparecchi), con un eventuale incremento annuale corrispondente al tasso di crescita del mercato ;
- 16) a garantire che qualsiasi cessione di beni e prestazione di servizi da parte di Air France ed a favore di Air Charter sia effettuata ai prezzi di mercato ;
- 17) a garantire che Air France ceda, alle condizioni finanziarie, commerciali e giuridiche più vantaggiose ed entro la fine dell'anno, la propria partecipazione nella società alberghiera Meridien.
- Il governo francese ha inoltre assunto, con lettera del 18 luglio 1994, i due impegni seguenti :
- 18) • il governo francese si impegna a modificare al più presto, di concerto con la società Aéroports de Paris, le norme relative alla distribuzione del traffico del sistema aeroportuale di Parigi conformemente alla decisione della Commissione del 27 aprile 1994 sull'apertura della rotta Orly-Londra ;

- 19) il governo francese vigilerà affinché i lavori necessari alla risistemazione delle due aerostazioni di Orly effettuati dalla società Aéroports de Paris, come pure un'eventuale saturazione di una delle due aerostazioni, non incidano sulle condizioni di concorrenza a detrimento delle compagnie che operano in tali aerostazioni ».

## VI

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e l'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito «l'accordo») stabiliscono che sono incompatibili con il mercato comune e con l'accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri e le parti contraenti, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, i quali, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Il trattato di Roma e l'accordo stabiliscono il principio della neutralità nei confronti della disciplina della proprietà vigente negli Stati membri (articoli 222 del trattato e 125 dell'accordo) ed il principio di uguaglianza tra le imprese pubbliche e private. In conseguenza di tali principi, l'attività della Commissione non può svantaggiare né favorire i pubblici poteri che effettuano conferimenti di capitale in imprese. La Commissione deve tuttavia indagare sui conferimenti finanziari nelle società per impedire agli Stati membri di violare le norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato.

Per determinare se si tratti di un aiuto di Stato, la Commissione deve basare la sua valutazione sul « principio dell'investitore in un'economia di mercato ». In base a questo principio, non costituisce aiuto di Stato un apporto di capitale fresco che si verifica in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato<sup>(1)</sup>.

La Commissione ritiene che, in caso di acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese pubbliche, vi sia un aiuto di Stato « quando la situazione finanziaria dell'impresa ed in particolare la struttura ed il volume dell'indebitamento sono tali da fare apparire ingiustificata la previsione di un rendimento normale (in dividendi o in valore) dei capitali investiti entro un termine ragionevole di tempo »<sup>(2)</sup>. In merito al principio dell'investitore in un'economia di mercato, la Corte di giustizia ha sottolineato che il comportamento di un investitore privato, cui deve essere comparato l'intervento dell'investitore pubblico, deve essere quanto meno quello di una holding o di un gruppo privato che segua una politica strutturale, globale o settoriale e che sia guidato da prospettive di rendimento a più lungo termine<sup>(3)</sup>. Nel caso di una

società in perdita, tale investitore baserebbe la sua decisione su un programma coerente di ristrutturazione. La Commissione ha chiesto al governo francese informazioni sul rendimento previsto dell'investimento. Le autorità francesi affermano che la decisione di aumentare il conferimento di capitale di CNAF rispecchia una strategia razionale dell'azionista di maggioranza. Da un punto di vista finanziario, l'aumento di capitale costituisce un'opzione migliore della liquidazione di CNAF. Il governo francese, tenendo conto degli onerosi obblighi sociali, dei rilevanti prestiti e dell'esiguo valore di liquidazione del patrimonio societario, afferma che i costi di liquidazione della società ammonterebbero a circa 30 000 Mio di FF e sarebbero superiori ai 20 000 Mio di FF del conferimento di capitale.

Il governo francese non ha fornito alcuna informazione sui dati essenziali e sulla metodologia impiegata per calcolare l'importo di 30 000 Mio di FF, né ha fornito alcuna informazione sul fatto che il valore di liquidazione della società (vale a dire il valore di realizzo immediato dei beni, detratte tutte le obbligazioni giuridiche) sia realmente negativo o pari a 30 000 Mio di FF. In tale contesto va rilevato che, alle normali condizioni commerciali, in caso di liquidazione di un'impresa pubblica nessun azionista è tenuto a pagare più del capitale sottoscritto. In ogni caso, la Commissione ritiene che, alla luce dell'ingente ammontare dell'indebitamento di CNAF, dei flussi di cassa negativi, delle continue, rilevanti perdite e in considerazione delle caratteristiche del settore, che ha margini di rendimento esigui, un investitore privato razionale non potrebbe prevedere, neppure nel lungo periodo, un adeguato rendimento dell'investimento. Appare estremamente improbabile che CNAF, che secondo le proiezioni finanziarie dei consulenti raggiungerà il primo risultato positivo netto di 400 Mio di FF soltanto nel 1996, possa generare profitti adeguati a remunerare sufficientemente l'impegno finanziario del governo.

La Commissione ritiene quindi che il conferimento di capitale a CNAF notificato dal governo francese costituisca un aiuto di Stato.

Tenendo conto della vasta rete aerea europea di CNAF e dell'intensa concorrenza esistente per la maggior parte delle rotte gestite da CNAF, l'aiuto falsa la concorrenza all'interno dello Spazio economico europeo e, dato il carattere internazionale del settore dell'aviazione civile, l'aiuto incide sugli scambi tra i paesi del SEE.

Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che il progettato conferimento di capitale ad Air France costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo.

Sulla base dell'attuale struttura del gruppo Air France, l'aumento di capitale della capogruppo (CNAF) deve considerarsi un aiuto a favore dell'intero gruppo. Tuttavia,

<sup>(1)</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione agli Stati membri relativa alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese, del 17 settembre 1984, Bollettino CE n. 9-1984; Corte di giustizia, cause riunite n. 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarden Papierwarenfabrik BV contro Commissione (Racc. 1985, pag. 809, punto 17 a pag. 823).

<sup>(2)</sup> Comunicazione agli Stati membri relativa alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese, in Bollettino CE n. 9-1984.

<sup>(3)</sup> Cfr. causa C-305/89, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. 1603 e pag. 1641, punto 24 della motivazione.

in base alle informazioni fornite dal governo francese sulla futura struttura del gruppo e agli impegni assunti di evitare effetti diffusivi a favore di Air Inter (impegno n. 1), la Commissione ritiene che i beneficiari dell'aiuto siano CNAF e le sue controllate, in particolare Air Charter (cfr. punto 4).

La Commissione non può considerare l'aiuto a CNAF compatibile con il mercato comune in base all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato o all'articolo 61, paragrafo 2 dell'accordo poiché esso non corrisponde ad alcune delle ipotesi previste da tali disposizioni.

Gli articoli 92, paragrafo 3 del trattato e 61, paragrafo 3 dell'accordo elencano gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune.

Gli articoli 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato e 61, paragrafo 3, lettere a) e c) dell'accordo prevedono alcune deroghe relative agli aiuti destinati a promuovere o ad agevolare lo sviluppo di alcune regioni. A quanto consta l'aiuto a CNAF non soddisfa i criteri delle deroghe previsti all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), nella parte in cui esso tratta degli aiuti regionali, né il governo francese ha avanzato alcun argomento in tal senso a sostegno dell'aiuto proposto.

In merito alle deroghe previste agli articoli 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato e 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo, va rilevato che l'aiuto in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia francese, e del resto il governo francese non ha invocato l'applicazione di tale disposizione.

Relativamente alle deroghe previste agli articoli 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo concernenti « gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », la Commissione può considerare alcuni aiuti alla ristrutturazione compatibili con il mercato comune se soddisfano determinate condizioni<sup>(1)</sup>.

Queste condizioni devono essere valutate nel contesto dei due principi enunciati agli articoli 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo: l'aiuto deve essere necessario a sviluppare l'attività secondo la prospettiva della Comunità e non può incidere negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune<sup>(2)</sup>.

Tali criteri sono stati interpretati in un contesto settoriale (trasporti aerei) nel memorandum n. 2, che prevede che in alcuni casi la Commissione possa autorizzare, ai sensi dell'articolo 92, la concessione di aiuti a determinate

compagnie aeree che si trovino in grave difficoltà economica, a condizione che siano rispettate alcune condizioni:

- a) l'aiuto deve essere parte di un programma approvato dalla Commissione per ristabilire la situazione della società in modo che essa possa continuare la propria attività senza ulteriori aiuti entro un periodo di tempo ragionevole;
- b) l'aiuto in questione non deve trasferire sul resto della Comunità le difficoltà di uno Stato membro;
- c) gli aiuti di questo tipo devono essere strutturati in modo da essere trasparenti e controllabili.

La Commissione ha verificato se siano rispettate le condizioni previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo per valutare se l'aiuto sia compatibile con il mercato comune:

1. La Commissione ha verificato la situazione attuale del settore dei trasporti aerei.

Nel primo semestre del 1994 il settore dei trasporti aerei sembra essersi virtualmente ripreso dalla crisi economica che ha avuto inizio con la guerra del Golfo nel secondo semestre del 1990. Il traffico di passeggeri è aumentato rispettivamente del 14 % nel 1992 e del 9 % nel 1993 (fonte AEA). Questa forte tendenza alla crescita è stata confermata dai risultati registrati nei primi mesi del 1994 (gennaio-maggio) quando il traffico di passeggeri è aumentato rispettivamente del 9,1 %, 9,9 %, 14,1 %, 5,9 % e 6,1 % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Anche se la crescita del traffico di passeggeri in aprile e in maggio è risultata inferiore al notevole aumento registrato nei primi tre mesi del 1994, l'Europa è stata una delle regioni in cui la crescita è continuata (nel mese di maggio il traffico all'interno dell'Europa è aumentato dell'8,8 % rispetto al periodo corrispondente del 1993). Nonostante questi risultati positivi, alcune compagnie aeree europee sono ancora in perdita.

Una delle cause principali delle perdite consiste nella recessione economica a livello mondiale, che ha amplificato gli effetti della crisi del Golfo ed ha avuto effetti notevoli nel settore dei trasporti aerei, particolarmente sensibile ai cambiamenti del livello generale dell'attività economica. Molti passeggeri che viaggiavano in classe « business », tradizionalmente un settore ad alto rendimento, stanno orientandosi su tariffe inferiori, il che contribuisce ai risultati finanziari negativi delle compagnie aeree. Un altro fattore che ha influenzato negativamente i risultati delle società è costituito dall'investimento in aeromobili effettuato al termine degli anni '80 sulla base di programmi commerciali ottimistici. La fornitura di questi aeroplani ha determinato una capacità eccessiva, in quanto al rilevante aumento dell'offerta non ha fatto riscontro un aumento corrispondente della domanda. Per molte compagnie aeree i coefficienti di carico non sono ancora sufficienti per raggiungere un'attività commercialmente redditizia e per riempire gli aeroplani esse sono quindi costrette ad offrire tariffe promozionali anche nella stagione invernale.

<sup>(1)</sup> VIII relazione sulla politica di concorrenza, punto 176.

<sup>(2)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa 739/79 — Philip Morris — Racc. 1980, p. 2671.

Le prospettive sul medio termine (1994-1997) per il settore dei trasporti aerei europeo sono tuttavia abbastanza buone (l'incremento annuale previsto del traffico è di circa il 6%, cfr. la relazione annuale dell'IATA del 1993). In base a queste informazioni, l'eccessiva capacità sembrerebbe un fenomeno temporaneo che potrebbe essere superato nel 1995 (cfr. la comunicazione della Commissione intitolata « L'évolution dell'aviazione civile in Europa », COM(94) 218 def., pag. 7). Tale affermazione trova conferma nell'aumento continuo dei coefficienti di carico nei primi mesi del 1994 (nell'aprile e nel maggio 1994 i coefficienti di carico sono stati rispettivamente del 65,2% e del 65,7%).

In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione ritiene che il mercato dei trasporti aerei non soffra di una crisi strutturale di capacità eccessiva e che la situazione del settore dei trasporti aerei non necessiti di tagli generali della capacità.

2. La Commissione ha effettuato una valutazione della redditività del *Projet*.

L'aiuto in esame mira a finanziare l'attuazione del *Projet* ed a ristrutturare la situazione finanziaria di CNAF. Al momento dell'apertura della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha ritenuto che, tenendo conto della struttura attuale del gruppo Air France, un punto debole del *Projet* fosse costituito dal fatto che esso riguarda esclusivamente la società CNAF e non prende in considerazione la situazione economica e le prospettive di tutto il gruppo, o quantomeno delle principali controllate. A tale scopo, la Commissione necessitava di maggiori informazioni sulle strategie e sui progetti delle principali controllate.

Nel corso del procedimento, il governo francese ha informato la Commissione dell'intenzione di costituire, entro il 31 dicembre 1994, una holding che dovrebbe detenere le partecipazioni di maggioranza nella società Compagnie Nationale Air France (nonché nelle controllate), da un lato, e in Air Inter, dall'altro<sup>(1)</sup>. Inoltre, qualsiasi trasferimento tra le due società sarà effettuato a condizioni di mercato. La Commissione sottolinea che la riorganizzazione non deve implicare alcun trasferimento di risorse statali quale contropartita del trasferimento delle azioni di Air Inter da CNAF alla holding.

Il governo francese ha inoltre chiarito che Air France intende cedere in breve tempo le sue controllate principali (ad esempio la catena alberghiera Meridien) per contribuire al finanziamento del piano di ristrutturazione e concentrarsi sull'attività peculiare di trasporto aereo. In seguito ad osservazioni specifiche su tale questione, la Commissione prende atto con soddisfa-

zione dell'impegno del governo francese in base al quale Air France cederà entro il 31 dicembre 1994 la propria partecipazione azionaria nella società alberghiera Meridien alle condizioni finanziarie, commerciali e giuridiche più vantaggiose (impegno n. 17). Il fatto che il governo francese abbia deciso la cessione di Meridien da parte di Air France al prezzo più elevato possibile riduce al minimo la necessità dello Stato di ricapitalizzare Air France.

In questo contesto, la Commissione è convinta del fatto che, dopo le cessioni previste, non rimangano da vendere altre attività non « aviatorie » dalle quali si potrebbero ricavare ingenti somme.

Per quanto riguarda le somme necessarie agli investimenti riguardanti la flotta, la Commissione prende atto del fatto che le ordinazioni di nuovi aeromobili sono stati posticipati. Queste ordinazioni sono inoltre state ridotte del 21% e sono state intraprese iniziative per ridurle ulteriormente. Di conseguenza, fino al termine del periodo di ristrutturazione l'età media della flotta aumenterà da circa 7,9 anni a 9,3 anni. Un ulteriore ritardo negli investimenti riguardanti la flotta darebbe luogo ad un ulteriore incremento di questo dato, che potrebbe danneggiare la competitività di Air France e compromettere l'efficacia della ristrutturazione.

Le informazioni fornite dal governo francese rispondono alle preoccupazioni espresse dalla Commissione al momento dell'avvio del procedimento. La struttura futura di Air France ed i chiarimenti sulla cessione delle principali attività non « aviatorie » dimostrano la coesione del *Projet*, dando fondamento alla strategia futura della società, che è rivolta alla soluzione dei problemi della compagnia aerea.

Quanto alla fattibilità del *Projet*, la Commissione ritiene che esso preveda alcune misure che costituiscono uno sforzo effettivo verso la ristrutturazione della compagnia aerea.

In particolare, la Commissione riconosce il notevole impegno della direzione di Air France per l'elaborazione di un programma efficiente, segnatamente in campo lavoristico. Durante il periodo di ristrutturazione gli stipendi saranno congelati, mentre le promozioni saranno bloccate nel 1994 e potrebbero essere bloccate nel 1995 e nel 1996, a seconda dell'andamento di Air France. Vi sarà una migliore utilizzazione del tempo di lavoro fino al massimo livello consentito dalla legge. Air France distribuirà azioni gratuite in modo che i dipendenti possano incrementare la loro partecipazione azionaria a titolo di corrispettivo per la diminuzione degli stipendi. Il personale interessato ha approvato il programma rispondendo a un questionario. In base alle informazioni fornite dal governo francese in merito all'approvazione del *Projet* da parte delle organizzazioni sindacali, la Commissione è ora convinta che la parte lavoristica del *Projet* possa essere pienamente adottata e che il piano globale di ristrutturazione possa essere attuato con successo.

<sup>(1)</sup> Nel prosieguo del testo, per « Air France » si intende la Compagnie nationale Air France e le sue controllate.

La prevista ristrutturazione della compagnia aerea (centri di profitto, riduzione della struttura gerarchica), al fine di razionalizzarne pienamente il funzionamento, costituisce certamente uno dei punti positivi del *Projet*.

Per quanto riguarda la produttività, i miglioramenti previsti dal piano condurranno Air France ad una posizione di « buona media » rispetto ad altre compagnie aeree europee. In proposito, la Commissione basa la propria analisi sulla comparazione dei valori dell'indice di efficienza ERPK (equivalente passeggero-chilometro/dipendente). L'ERPK rappresenta un valore passeggero-chilometro e tonnellata-chilometro per dipendente (ai fini della comparazione una tonnellata-chilometro equivale a 3,5 passeggeri-chilometro). Questo indice è un valore rappresentativo per il livello globale della domanda di servizi di una compagnia aerea sia in termini di passeggeri che di merci, in particolare se il settore del trasporto di merci ha notevole importanza come nel caso di Air France, e rispecchia i miglioramenti di Air France sui propri punti negativi, quali un coefficiente di carico insufficiente e una rete non abbastanza estesa [il che non avverrebbe se gli obiettivi di efficienza si fondassero sull'offerta, espressa in posti-chilometro offerti (ASK)].

Nell'arco del periodo di ristrutturazione, la produttività di Air France migliorerà del 33,3 % (da 1 372 000 nel 1993 a 1 829 000 nel 1996). Il rapporto conseguito da Air France sarà superiore al rapporto medio previsto dalle altre sette maggiori compagnie aeree europee (Lufthansa, British Airways, KLM, Alitalia, Iberia, SAS e Swissair, che raggiungeranno un rapporto medio di 1 807 000). Questa previsione risulta ancora più notevole per il fatto che nel 1993 la media delle suddette compagnie (1 547 000) era superiore al rapporto medio conseguito da Air France (1 372 000).

La Commissione ritiene che un'attuazione positiva del *Projet* possa ristabilire l'efficienza economica e finanziaria di Air France, che è il principale vettore aereo francese ed uno dei maggiori a livello europeo. In proposito, è opportuno ricordare che Air France ha già iniziato ad attuare con successo il *Projet*. Alla fine di maggio 1994, Air France ha registrato un profitto lordo (EBE) superiore di 10 Mio di FF alle previsioni, nonostante che il rendimento sia ancora basso.

La Commissione prende atto con soddisfazione dell'impegno assunto dal governo francese, secondo il quale Air France sarà gestita in base a principi commerciali (impegno n. 4). Questo impegno implica che il governo francese, quale azionista di maggioranza, terrà un comportamento ispirato ai soli interessi commerciali di Air France e che inoltre non interferirà nella gestione della società per motivi diversi da quelli legati alla sua posizione di azionista. Dall'impegno suddetto discende che il governo francese dovrà trat-

tare Air France come una normale impresa, in particolare per quanto riguarda la concessione di diritti di traffico o l'occupazione delle superfici aeroportuali (cfr. impegno n. 13).

Un'effettiva ristrutturazione di Air France contribuirà allo sviluppo del settore dei trasporti europeo migliorando la concorrenza nel settore dell'aviazione civile ed è quindi conforme all'interesse comune<sup>(1)</sup>.

3. La Commissione ha verificato se l'aiuto sia proporzionato alle necessità della ristrutturazione.

Nel caso in esame, il governo francese ha notificato alla Commissione la sua intenzione di effettuare un conferimento di capitale di 20 000 Mio di FF, da versare in tre quote (10 000 Mio di FF nel 1994 e 5 000 Mio di FF nel 1995 e nel 1996).

Nella decisione relativa all'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha ritenuto che potesse sussistere il rischio che l'aiuto determinasse una capitalizzazione eccessiva della compagnia aerea. Nel caso di Air France, i rapporti di indebitamento variano notevolmente a seconda che le obbligazioni emesse dalla società nel periodo dal 1991 al 1993 vengano considerate, da un punto di vista contabile, capitale proprio o debiti.

Nel corso degli ultimi cinque anni, Air France ha emesso i seguenti strumenti finanziari:

- 1) ORA (obbligazioni convertibili in azioni)

— dicembre 1991 : 1 250 000 000 FF,  
— aprile 1993 : 749 996 536 FF.

L'interesse da corrispondere è costituito da un elemento fisso e da un elemento variabile collegato ai profitti della società. I portatori delle obbligazioni hanno la facoltà di richiedere la conversione in azioni a decorrere dal 1° giugno 1993. La conversione in azioni sulla base di un'azione per ogni ORA avrà luogo al più tardi entro il 1° gennaio 2000.

- 2) TSDI (obbligazioni subordinate perpetue)

— giugno 1989 : 2 500 000 000 FF,  
— maggio 1992 : 2 600 000 000 FF.

Parte del valore del prestito è affidata ad un terzo (« società fiduciaria ») che detiene una cedola di valore zero, che al termine di 15 anni avrà lo stesso valore dell'importo nominale del prestito residuo. Gli investitori si impegnano a vendere alla società fiduciaria le TSDI al termine di un periodo di 15 anni. Il pagamento degli interessi sulle TSDI cessa allo scadere dei 15 anni.

<sup>(1)</sup> Cfr. il programma d'azione della Commissione intitolato « Il futuro dell'aviazione civile in Europa », COM (94)218.

3) TSIP-BSA (titoli subordinati ad interesse progressivo abbinati a buoni per la sottoscrizione di azioni)

— aprile 1993 : 749 355 800 FF.

Ciascun titolo ha allegata una cedola che l'investitore ha la facoltà di convertire in azioni in qualsiasi momento entro il 1° gennaio 2000. A decorrere dal 1° gennaio 2000 Air France può rimborsare i titoli. Il tasso di interesse è progressivo ed incentiva a rimborsare i prestiti successivamente al 2000. Air France può sospendere il pagamento degli interessi nel caso in cui il gruppo registri perdite consolidate superiori al 30 % del capitale proprio e del capitale assimilato. In tal caso, gli interessi vengono sospesi e maturano a loro volta interessi.

In merito all'eventuale capitalizzazione eccessiva di Air France ed alla natura finanziaria delle obbligazioni emesse da Air France, la Commissione ha esaminato due relazioni di Lazard Frères ed una relazione dello Studio Constantin. Le relazioni di Lazard Frères, che analizzano l'incidenza degli aiuti sui rapporti finanziari di Air France, sottolineano la necessità di tener conto non soltanto dei rapporti di struttura del capitale (« ratio de structure financière »), ma anche della capacità di far fronte ai debiti (« ratio de couverture des frais financières ») e del reddito degli investimenti (« ratio de rentabilité des fonds propres »). I rapporti di struttura del capitale indicano che nel 1996 la posizione di Air France sarà più che soddisfacente se comparata alle compagnie aeree più efficienti del settore, come ad esempio British Airways. La situazione è meno positiva se si considerano i tassi di redditività e di copertura degli interessi; sotto questo aspetto, Air France risulta inferiore a British Airways.

La nota dello Studio Constantin riguarda la natura finanziaria e la classificazione delle ORA, TSDI e TSIP-BSA emesse da Air France. Secondo questi consulenti una delle condizioni essenziali da rispettare per classificare un'obbligazione come capitale proprio è costituita dall'assenza dell'obbligo di corrispondere interessi in caso di profitti insufficienti. Nessuna delle obbligazioni emesse da Air France rispetta questa condizione prima della loro scadenza. Inoltre, le TSDI sono state « riformate » (Air France rimborserà le TSDI nel quindicesimo anno successivo all'emissione con un'obbligazione a cedola zero acquistata con una parte del denaro ricavato dalla TSDI. Nel quindicesimo anno il valore della cedola zero sarà pari al valore dell'importo nominale della TSDI). Sotto il profilo contabile, le TSDI costituiscono oggetto di ammortamento su base annua ed allo scadere dei 15 anni non vi sarà alcuna indicazione ad esse relativa nel bilancio di Air France. Le TSDI devono quindi considerarsi come un prestito rimborsabile in 15 anni. D'altro canto, le TSDI-BSA (se le condizioni di mercato consentono all'investitore di esercitare il diritto alla sottoscrizione di azioni) e le ORA diverranno in futuro parte del capitale.

Per quanto riguarda le caratteristiche che distinguono il capitale dai prestiti, vi sono alcune differenze fondamentali nei diritti che discendono dal capitale proprio rispetto e quelli relativi al capitale obbligazionario. I detentori delle azioni possono partecipare agli utili residui della società successivamente al pagamento di tutte le spese (compresi gli interessi sul capitale obbligazionario); hanno inoltre il diritto di partecipare all'attivo residuo della società in caso di liquidazione, dopo che tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti; hanno infine un diritto di voto nelle decisioni che incidono sulla gestione della società.

I detentori delle obbligazioni hanno un tasso predeterminato di reddito dei loro prestiti (che può essere eventualmente collegato alla redditività della società); hanno il diritto di ottenere il pagamento degli interessi sia che la società abbia profitti sufficienti, sia in caso contrario; hanno infine il diritto di essere rimborsati con precedenza sui detentori del capitale proprio in caso di liquidazione della società.

Un'indicazione specifica dei criteri che determinano la classificazione del capitale obbligazionario si riscontra nell'articolo 248-8h del decreto francese del 23 marzo 1967, che istituisce i principi per l'iscrizione del capitale nei conti consolidati. Esso recita che « il capitale ottenuto a seguito di un'emissione di obbligazioni che non prevede né il rimborso per iniziativa degli investitori né il pagamento obbligatorio degli interessi in caso di assenza di profitti o di insufficienza degli stessi può essere iscritto nel bilancio consolidato sotto la voce fondi propri ». Pertanto, conformemente al secondo caso previsto in questo articolo, gli strumenti di capitale che danno diritto al pagamento di interessi anche in assenza di profitti non devono considerarsi fondi propri (capitale proprio).

Inoltre, l'articolo 9 della Quarta direttiva sulla presentazione dei bilanci annuali delle società prevede che i prestiti convertibili debbano essere indicati separatamente dal capitale sociale nel bilancio e debbano essere iscritti separatamente sotto la voce « Debiti », punto 1, prestiti obbligazionari.

Sulla base di queste considerazioni, si potrebbe ritenere giustificata la classificazione di tutti i titoli emessi da Air France non come capitale, ma come debiti. Tuttavia, mentre l'applicazione di rigidi criteri contabili per la classificazione degli strumenti di capitale è necessaria alla trasparenza nella presentazione delle informazioni nei bilanci annuali delle imprese, questi criteri non rispecchiano la natura finanziaria ambigua degli strumenti stessi.

Il suddetto articolo 248-8h del decreto francese definisce i criteri che impediscono di classificare alcuni strumenti di capitale come fondi propri (« fonds propres ») ma non fa menzione del loro eventuale trattamento come capitale assimilato (« autres fonds propres »). Questa forma intermedia di capitale è

prevista all'articolo 13 del decreto francese del 29 novembre 1983. Tuttavia, per limitare il rischio che questa classificazione degli strumenti di capitale ingeneri confusione con i capitali propri, il Comité Professionnel de Doctrine Comptable propone che sia sostituita da una classificazione come altri debiti di natura specifica (« autres dettes à caractéristiques particulières ») o come strumenti non rimborsabili (« titres non remboursables et assimilés »).

In ogni caso, la natura convertibile sia delle ORA che delle TSIP-BSA potrebbe giustificare la proposta di considerare questi strumenti capitale assimilato, in quanto vi è un accordo implicito a che l'investitore converta in futuro il suo prestito in capitale proprio. Nel caso delle ORA, esiste un obbligo per l'investitore di convertire sulla base di un'azione per ogni ORA. Nel caso delle TSIP-BSA, l'investitore ha accettato per il suo prestito un tasso di interesse inferiore al normale, in quanto spera che la cedola che dà diritto ad acquistare le azioni del gruppo Air France ad un prezzo predeterminato gli apporti un utile come compensazione. Se l'investitore non avesse inteso avvalersi della possibilità di conversione, non avrebbe accettato di prestare denaro ad un tasso inferiore al normale.

Relativamente ai due strumenti, è evidente che i sottoscrittori delle ORA erano pienamente a conoscenza del fatto che nel tempo i loro prestiti sarebbero stati convertiti in capitale proprio e che non esiste alcuna disposizione per il rimborso del prestito in altra forma. Pertanto, ai fini del calcolo dei rapporti finanziari, ed in particolare del rapporto di indebitamento (capitale/prestiti), è preferibile classificare le ORA come capitale assimilato. Invece, per quanto riguarda le TSIP-BSA l'investitore non ha alcun obbligo di conversione e l'intenzione di convertire è quindi meno evidente. Per questo motivo, se fosse necessario classificare questo tipo di strumento finanziario in una o nell'altra categoria, sembrerebbe preferibile classificare le TSIP-BSA come debiti.

Per le TSDI non vi è possibilità di conversione e non è quindi dubbio che tale strumento faccia parte del capitale obbligazionario.

È opportuno ricordare che nel novembre 1993 la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, in merito alla sottoscrizione, da parte di CDC-P, delle ORA e delle TSIP-BSA emesse da Air France nell'aprile 1993 (GU n. C 334 del 9 dicembre 1993). La Commissione ha deciso che quest'operazione, che non è stata regolarmente notificata alla Commissione, costituisce un aiuto a favore di Air France. Questo aiuto è illegittimo ed incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE e deve pertanto essere rimborsato.

Quindi, considerando che :

— il conferimento di capitale effettuato da CDC-P di 748 Mio di FF in ORA e 749 Mio di FF in TSIP-BSA viene rimborsato e che pertanto gli importi

corrispondenti sono sostituiti da debiti convenzionali ;

— le residue ORA, per 1 250 Mio di FF, si devono considerare capitale assimilato,

la struttura del bilancio del gruppo Air France alla fine del 1996 si presenta come segue :

Capitale proprio

17 400 + 1 250 ORA = 18 650 Mio di FF

Indebitamento

22 100 - 1 250 ORA = 20 850 Mio di FF

Rapporto di indebitamento (indebitamento/capitale proprio) = 1,12

Questo rapporto sembra superiore al rapporto medio esistente nel settore dell'aviazione civile, nel quale un rapporto indebitamento/capitale proprio di 1,5 è considerato accettabile (cfr. *Accounting policies, disclosure and financial trends in the international airline industry*, un'inchiesta della KPMG in collaborazione con la IATA, pag. 26, agosto 1992).

In linea di massima, oltre all'aiuto Air France avrebbe tre possibilità di migliorare da sola la propria situazione finanziaria : migliorare l'efficienza in modo da determinare un aumento del flusso di cassa, posticipare le ordinazioni di aeromobili e vendere alcuni beni. Come già detto, la Commissione riconosce gli sforzi intrapresi per migliorare la produttività del lavoro, che porteranno Air France ad un livello di efficienza sufficiente alla fine della ristrutturazione. In secondo luogo, alcune ordinazioni di aeromobili sono già state posticipate ; un'ulteriore posticipazione porterebbe l'età media della flotta ad oltre 10 anni, un livello troppo elevato per una compagnia aerea che intende ritrovare tutta la sua forza concorrenziale.

Per quanto riguarda la cessione di beni vi è soltanto un numero limitato di attività, come Meridien, Sabena, ed Air Inter, la cui cessione potrebbe apportare somme di denaro rilevanti. La vendita delle altre attività è già prevista nel Projet. Le altre attività sono in genere di modeste dimensioni e/o in perdita e la loro cessione non determinerebbe una riduzione significativa dell'importo dell'aiuto. L'ammontare dell'aiuto non sembra quindi eccessivo rispetto a quanto è necessario per risanare il bilancio di Air France e restituirle una struttura finanziaria solida. In questo contesto è opportuno ricordare che il settore dell'aviazione civile è caratterizzato da bassi profitti e dall'impiego di notevoli capitali. Pertanto un rapporto di indebitamento pari a 1,12 non appare eccessivamente prudente, come è dimostrato dal fatto che nel 1996 Air France avrà un rapporto di copertura delle spese finanziarie (profitto lordo d'esercizio + canoni di locazione/spese finanziarie + canoni di locazione) di 2,44, molto vicino a quello di 2,42 conseguito in media dai suoi concorrenti (SAS, American Airlines, Swissair, Lufthansa, British Airways, KLM e Finnair) nel 1993. A seguito della ricapitalizzazione, Air France potrà disporre di una struttura finanziaria solida, che le consentirà di far fronte ai debiti con un margine di sicurezza e di contrarre prestiti in proprio senza il sostegno del governo.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione rileva che l'aiuto ad Air France è nello stesso tempo necessario e proporzionato a consentire alla società di attuare con successo il proprio piano di ristrutturazione e ripristinare la redditività. Tuttavia, poiché l'aiuto sarà erogato in tre quote, la Commissione intende esercitare un'attenta vigilanza ogni anno sul conseguimento degli obiettivi del *Projet*, specialmente sulla base dell'evoluzione della situazione finanziaria di Air France a seguito, in particolare, della cessione di beni e può eventualmente modificare gli importi in modo da garantire che l'ammontare dell'aiuto continui ad essere proporzionato agli obiettivi del *Projet*.

4. La Commissione ha verificato se l'aiuto non incida sugli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Al momento dell'apertura del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha affermato che doveva esaminare gli effetti dell'aiuto sulla situazione concorrenziale di Air France sulle rotte internazionali ed interne, per le quali è in concorrenza con altri vettori europei. La Commissione riteneva che, data l'attuale struttura del gruppo, un aiuto concesso a CNAF potesse avere effetti diffusivi a favore delle sue consociate (in particolare Air Inter ed Air Charter).

Come già detto, il governo francese si è impegnato (impegno n. 1) affinché Air France sia l'esclusiva beneficiaria dell'aiuto ed a tale scopo costituirà una holding che controllerà sia Air Inter che Air France. Qualsiasi transazione finanziaria, o trasferimento di beni e servizi tra le due consociate, sia anteriormente che successivamente alla costituzione della holding, dovrà effettuarsi alle condizioni di mercato e non saranno applicate tariffe preferenziali a favore di Air Inter.

La Commissione ritiene che tale impegno limiti le preoccupazioni relative agli eventuali effetti secondari dell'aiuto, in quanto impedisce virtualmente ad Air France di impiegare l'aiuto per sovvenzionare internamente le attività di Air Inter.

Sulla base delle informazioni sulla futura struttura della holding e del relativo impegno del governo francese, la Commissione ha limitato ad Air France, l'effettiva beneficiaria dell'aiuto, l'analisi degli effetti dell'aiuto sugli scambi. Nel verificare se l'aiuto, non incida negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, la Commissione deve accertarsi che l'aiuto non sia impiegato per ridurre i prezzi e per vendere quindi sottocosto la capacità in eccesso e che comunque la capacità non sia aumentata in misura maggiore rispetto all'incremento del mercato.

Nel corso del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, il governo francese ha assunto i seguenti impegni:

- che la Compagnie nationale Air France non aumenti oltre 146 aeromobili la flotta operativa (impegno n. 10);
- che la Compagnie nationale Air France non aumenti oltre i livelli raggiunti nel 1993 la propria offerta su tutte le rotte da Parigi verso qualsiasi destinazione internazionale all'interno del SEE e su tutte le rotte dagli aeroporti delle province francesi verso qualsiasi destinazione internazionale all'interno del SEE. Ad Air France sarà consentito di aumentare la sua offerta annuale soltanto proporzionalmente all'incremento effettivo del traffico, ma sempre in misura minore alla crescita del mercato (impegno n. 11);
- che Air France non applichi le tariffe più basse sulle rotte da essa gestite all'interno del SEE (impegno n. 12). La Commissione ritiene che questo impegno (vale a dire il fatto che Air France non proponga tariffe inferiori a quelle praticate dai suoi concorrenti per un prodotto equivalente all'interno del SEE) non consentirà ad Air France di adottare all'interno del SEE un comportamento normalmente associato ad un'influenza dominante sui prezzi. Ciò significa che nell'arco del periodo di ristrutturazione Air France sarà limitata per quanto attiene alla strategia commerciale e non sarà in grado di proporre tariffe inferiori a quelle generalmente offerte dai suoi concorrenti. In questo contesto, l'«offerta equivalente» dei concorrenti di Air France deve essere interpretata in maniera estensiva relativamente alla natura del singolo prodotto, delle sue condizioni e restrizioni, ecc.;
- che Air France non gestisca un numero di rotte mediante voli di linea tra la Francia e gli altri paesi del SEE superiore a quello gestito nel 1993 (impegno n. 14);
- che Air Charter non aumenti la propria offerta di capacità oltre i livelli del 1993, con un incremento annuale proporzionale al tasso di crescita del mercato (impegno n. 15);
- che qualsiasi cessione di beni e servizi tra CNAF ed Air Charter rispecchi i prezzi di mercato (impegno n. 16).

La Commissione ritiene che tutti questi impegni importino rigorose limitazioni per Air France in materia di capacità, offerta e libertà di fissazione dei prezzi, necessarie per impedire che l'aiuto sia utilizzato per trasferire le difficoltà della compagnia aerea sui suoi concorrenti. Gli impegni avranno l'effetto di impedire ad Air France di perseguire una politica dei prezzi aggressiva su tutte le rotte gestite dal vettore aereo francese all'interno del SEE. In proposito, è opportuno rilevare che nei primi 4 mesi del 1994 Air France ha ridotto la propria offerta sul mercato

europeo conformemente al *Projet* (l'offerta di Air France è diminuita del 6,4 % rispetto al corrispondente periodo del 1993, mentre l'offerta delle compagnie aeree europee è aumentata in media del 3,8 %; ad esempio, l'offerta di British Airways e di KLM è aumentata rispettivamente del 5,7 % e del 7,3 %). Poiché l'offerta di Air France viene limitata al di sotto del tasso di crescita del mercato, la sua quota di mercato nel SEE diminuirà a beneficio dei suoi concorrenti, il che impedirà che l'aiuto possa incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Le conclusioni sopra esposte valgono anche per l'attività di voli charter svolta da Air France. Gli impegni assunti dal governo francese per quanto riguarda Air Charter avranno l'effetto di evitare che CNAF possa sovvenzionare internamente, intervenendo sui prezzi di trasferimento, i servizi su voli non di linea forniti dalla sua consociata Air Charter. In ogni caso, l'impegno di non aumentare l'offerta di Air Charter in misura superiore alla crescita del mercato compenserà gli effetti dell'aiuto intesi a falsare la concorrenza nel mercato europeo dei voli charter.

Per analizzare gli effetti dell'aiuto nel SEE, la Commissione deve tener conto della situazione attuale di incrementata liberalizzazione nel settore dei trasporti aerei nel SEE a seguito dell'adozione del Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione dei trasporti aerei<sup>(1)</sup>.

La Commissione ritiene che l'eliminazione dei vincoli che proteggevano Air France dalla concorrenza costituisca una misura compensatoria adeguata per la concessione dell'aiuto, che è nell'interesse comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo<sup>(2)</sup>.

La Commissione deve controllare che gli effetti negativi dell'aiuto di Stato non vengano amplificati mediante lo sfruttamento, da parte del beneficiario dell'aiuto, di diritti esclusivi o l'applicazione ad esso di un trattamento privilegiato. In proposito, devono essere esaminati alcuni problemi:

a) il 27 aprile 1994 la Commissione ha adottato una decisione che ha ritenuto incompatibili con il Terzo pacchetto le attuali norme sulla distribuzione del traffico nel sistema aeroportuale di Parigi<sup>(3)</sup>. L'esclusione della maggior parte dei vettori aerei comunitari dall'aeroporto di Orly, che risultava da

queste norme, garantivano ad Air France un vantaggio concorrenziale. È necessario che le norme siano modificate prima della stagione invernale 1994/1995 per eliminare tale vantaggio concorrenziale, in quanto rafforza gli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto a scapito dell'interesse comune. In questo contesto la Commissione accoglie con favore l'impegno del governo francese di modificare le norme relative alla distribuzione del traffico nel sistema aeroportuale di Parigi, conformemente alla decisione del 27 aprile 1994, per renderle non discriminatorie, obiettive e coerenti (impegno n. 18).

b) L'aeroporto di Orly è composto di due aerostazioni: Orly Sud, riservato ai voli internazionali, ed Orly Ovest, riservato ai voli nazionali. Orly Ovest è più moderno e meglio attrezzato di Orly Sud per il traffico nazionale. Nel maggio 1994 il governo francese ha deciso di modificare le norme relative alla distribuzione del traffico tra le due aerostazioni. In proposito, il governo francese ha deciso di riservare Orly Ovest esclusivamente ad Air France a decorrere dal 1° novembre 1995 e di trasferire ad Orly Sud le altre compagnie aeree che già operano ad Orly Ovest. Questo progetto implica lavori di adeguamento di una parte di Orly Ovest al traffico internazionale e di una parte di Orly Sud a quello nazionale. Questo trattamento di favore riservato ad Air France costituisce un vantaggio concorrenziale per la compagnia aerea rispetto ai suoi concorrenti ed un grave pregiudizio per la loro clientela. La Commissione teme che il trasferimento in oggetto si verifichi prima che Orly Sud sia stato sufficientemente adeguato alla nuova situazione del traffico. Inoltre, le possibilità di espansione di Orly Sud sono molto più limitate di quelle di Orly Ovest (la capacità attuale di Orly Sud e di Orly Ovest è rispettivamente di 10 Mio e di 20 Mio di passeggeri e nel 1993 il traffico in queste due aerostazioni è stato di 9,5 Mio e di 15,1 Mio di passeggeri). Pertanto il governo francese dovrebbe riesaminare la distribuzione delle compagnie aeree tra le due aerostazioni sufficientemente in tempo affinché Orly Sud non venga effettivamente saturato.

Questa preoccupazione è fugata dall'impegno del governo francese di garantire che i lavori necessari ad adeguare le due aerostazioni di Parigi-Orly, come pure l'eventuale saturazione di Orly Sud, non incidano sulle condizioni di concorrenza a detrimento dell'attività delle compagnie aeree ad Orly. La Commissione intende che questo impegno implichi, in particolare, che non venga sfavorita nel suo sviluppo l'attività di nessun vettore aereo ad Orly Sud, nonché di nessuna compagnia aerea del SEE che intenda effettuare servizi ad Orly conformemente alle norme modificate sulla distribuzione del traffico nel sistema aeroportuale di Parigi, specialmente se vi è ancora capacità residua disponibile ad Orly Ovest.

(1) Regolamenti (CEE) n. 2407/92, (CEE) n. 2408/92 e (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1, 8 e 15.

(2) Cfr. la decisione della Commissione sul caso TAP, n. C 15/94, non ancora pubblicata.

(3) Cfr. la decisione 94/290/CE della Commissione sul caso VII/AMA/II/93 — Parigi (Orly)-Londra, GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 22.

- c) La maggior parte dei terzi interessati che sono intervenuti nella procedura ha sollevato il problema del rafforzamento degli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto, sulla base del fatto che il mercato nazionale francese rimane chiuso alla concorrenza, in particolare sulle rotte Orly-Tolosa ed Orly-Marsiglia.

In proposito, la Commissione rileva che il 27 aprile 1994 essa ha adottato una decisione<sup>(1)</sup> in base alla quale la Francia deve autorizzare i vettori aerei comunitari ad esercitare diritti di traffico sulle rotte Parigi (Orly)-Tolosa e Parigi (Orly)-Marsiglia entro il 27 ottobre 1994. Anche se la decisione è stata impugnata dal governo francese innanzi alla Corte di giustizia, l'impugnazione non ha tuttavia, in base al trattato CE, effetti sospensivi. Ciò implica che, a decorrere dalla data della decisione ed entro il 27 ottobre 1994, la Francia ha l'obbligo di conformarsi alla decisione e deve quindi concedere diritti di traffico a qualsiasi vettore aereo comunitario interessato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92. Nel caso in cui le rotte non siano ancora rese disponibili entro quella data, ciascuna parte interessata può invocare, innanzi alle autorità nazionali competenti, l'efficacia diretta del diritto comunitario per poter esercitare il diritto di servire tali rotte. In base al principio della supremazia del diritto comunitario, qualsiasi disposizione nazionale che contrasta con l'esercizio di queste libertà fondamentali deve essere disapplicata. Qualsiasi autorità di uno Stato membro, compresi gli organi amministrativi, è tenuta al rispetto di questi principi fondamentali del diritto comunitario, sulla cui osservanza la Commissione, in quanto custode dei trattati, deve vigilare.

Infine, gli impegni assunti dal governo francese secondo i quali:

- esso non interverrà nella gestione di Air France per motivi diversi da quelli commerciali (impegno n. 4);
- l'aiuto sarà effettivamente l'ultimo a favore di Air France (impegno n. 5) e non sarà utilizzato per acquisire ulteriori partecipazioni azionarie in altri vettori aerei (impegno n. 6),

rispondono alle altre preoccupazioni espresse dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

La Commissione ritiene che le considerazioni sopra esposte rispondano adeguatamente alle legittime preoccupazioni delle parti interessate su questa importante questione.

In base alle suddette considerazioni, l'aiuto che il governo francese intende concedere ad Air France sotto forma di un aumento di capitale di 20 000 Mio di FF potrà beneficiare della deroga prevista dall'articolo

92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo, a condizione che siano rispettati determinati impegni ed alcune condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'aiuto da concedersi a favore di Air France nel periodo 1994-1996 sotto forma di un aumento di capitale di 20 000 Mio di FF in tre quote e destinato ad attuare la ristrutturazione della stessa conformemente al *Projet*, deve considerarsi compatibile con il mercato comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo, a condizione che la Francia tenga fede ai seguenti impegni:

- 1) La totalità dell'aiuto andrà esclusivamente a beneficio di Air France. Per Air France si intende la Compagnie nationale Air France e qualsiasi società da questa controllata in misura superiore al 50 %, ad eccezione di Air Inter. Allo scopo di evitare qualsiasi trasferimento di aiuti ad Air Inter, entro il 31 dicembre 1994 sarà costituita una holding che possiederà partecipazioni di maggioranza nelle società Air France ed Air Inter. Non sarà effettuato tra le società del gruppo, sia anteriormente all'effettiva costituzione della holding che successivamente, alcun trasferimento finanziario che non rientri in normali rapporti commerciali. In tal modo, qualsiasi prestazione di servizi e cessazione di beni tra le società dovrà effettuarsi ai prezzi di mercato ed Air France non applicherà in alcun caso tariffe preferenziali a favore di Air Inter.
- 2) Il processo di privatizzazione sarà iniziato dopo il ristabilimento della situazione economica e finanziaria dell'impresa in base al piano, tenendo anche conto della situazione dei mercati finanziari.
- 3) Air France perseguirà l'attuazione completa del « *Projet pour l'entreprise* » notificato alla Commissione il 18 marzo 1994, in particolare per quanto riguarda i seguenti obiettivi di produttività espressi nel rapporto EPTK/dipendente per tutta la durata del piano di ristrutturazione:
  - 1994: 1 556 200 EPTK/dipendente;
  - 1995: 1 725 500 EPTK/dipendente;
  - 1996: 1 829 200 EPTK/dipendente.
- 4) La Francia adotterà, nei confronti di Air France, un comportamento normale da azionista, consentirà che la società sia gestita esclusivamente in base a principi commerciali e non interverrà nella gestione per motivi diversi da quelli connessi con la sua posizione di azionista.

<sup>(1)</sup> GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 22.

- 5) Ai sensi del diritto comunitario, non saranno concessi ad Air France, né un nuovo conferimento di capitale né ulteriori aiuti sotto qualsiasi forma.
- 6) Per tutta la durata del piano di ristrutturazione, l'aiuto sarà utilizzato da Air France esclusivamente per gli obiettivi della ristrutturazione e non per acquisire ulteriori partecipazioni azionarie in altri vettori aerei.
- 7) Non saranno aumentati oltre il numero di 146, nell'arco del periodo di ristrutturazione, gli aeromobili utilizzati dalla Compagnie nationale Air France;
- 8) Non sarà aumentata, nell'arco del periodo di ristrutturazione, l'offerta della Compagnie nationale Air France oltre i livelli raggiunti nel 1993 sulle seguenti rotte:
  - da Parigi verso tutte le destinazioni nel SEE (7 045 Mio di posti chilometro offerti);
  - dalle province francesi verso tutte le destinazioni nel SEE (1 413,4 Mio di posti-chilometro offerti);
 Quest'offerta potrà essere aumentata del 2,7 % all'anno, a meno che il tasso di crescita di ciascuno dei relativi mercati risulti inferiore.
 

Se tuttavia il tasso di crescita annuale di questi mercati è superiore al 5 %, l'offerta potrà essere aumentata, oltre al 2,7 %, dell'incremento che eccede il 5 %.
- 9) La Francia si accerterà che Air France non applichi, nell'arco del periodo di ristrutturazione, pratiche intese a proporre tariffe inferiori a quelle praticate dai suoi concorrenti per un'offerta equivalente sulle rotte da essa esercite all'interno del SEE.
- 10) Non sarà concesso un trattamento preferenziale ad Air France relativamente ai diritti di traffico.
- 11) Air France non gestirà, nell'arco del periodo di ristrutturazione, un numero di rotta tra la Francia e gli altri paesi del SEE con voli di linea superiore a quello gestito nel 1993 (89 rotte).
- 12) Nell'arco del periodo di ristrutturazione, la capacità di Air Charter sarà limitata ai livelli del 1993 (3 047 posti e 17 apparecchi), con un eventuale incremento annuale corrispondente al tasso di crescita del mercato.
- 13) Qualsiasi cessione di beni e prestazione di servizi da parte di Air France ed a favore di Air Charter sarà effettuata ai prezzi di mercato.
- 14) Air France cederà, alle condizioni finanziarie, commerciali e giuridiche più vantaggiose ed entro la fine dell'anno, la propria partecipazione nella società alberghiera Meridien.

- 15) La Francia otterrà al più presto, di concerto con la società «Aéroport de Paris», la modificazione delle norme relative alla distribuzione del traffico del sistema aeroportuale di Parigi ai sensi della decisione della Commissione del 27 aprile 1994 sull'apertura della rotta Orly-Londra.
- 16) La Francia vigilerà affinché i lavori necessari alla sistemazione delle due aerostazioni di Orly, condotti dalla società «Aéroport de Paris», come pure un'eventuale saturazione di una delle due aerostazioni, non incidano sulle condizioni di concorrenza a detrimento delle compagnie che operano in tali aerostazioni.

#### *Articolo 2*

Per garantire che l'importo dell'aiuto rimanga compatibile con il mercato comune, il versamento della seconda e terza quota dell'aumento di capitale è subordinato al rispetto degli impegni di cui all'articolo 1, nonché all'effettiva attuazione del Projet ed al conseguimento dei risultati previsti (in particolare per quanto riguarda i risultati di esercizio, i rapporti di produttività, espressi in EPTK/dipendente, e la cessione delle attività).

La Francia sottoporrà alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma di ristrutturazione e sulla situazione economica e finanziaria di Air France. Queste relazioni devono essere presentate almeno otto settimane prima del versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto, rispettivamente nel 1995 e nel 1996.

La Commissione, tenuto conto in particolare dell'andamento della situazione economica e del mercato, farà verificare da consulenti indipendenti, scelti di concerto con la Francia, l'attuazione del piano e l'osservanza delle condizioni cui è subordinata l'approvazione dell'aiuto.

#### *Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1994

**che stabilisce il bilancio di previsione della produzione e del consumo nonché delle importazioni ed esportazioni di banane della Comunità per il 1994**

(94/654/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93 prevede che ogni anno venga elaborato un bilancio di previsione sulla scorta di determinati parametri del mercato; che l'obiettivo di tale bilancio è di stabilire le prospettive della produzione comunitaria e del consumo nonché le previsioni sulle importazioni di banane tradizionali ACP e, di conseguenza, il livello del fabbisogno d'approvvigionamento del mercato comunitario e il volume appropriato del contingente tariffario;

considerando che tale bilancio dovrà essere riesaminato appena possibile, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 404/93, per tener conto delle conseguenze sulla produzione di banane della tempesta tropicale «Debbie» che ha colpito, il 10 settembre 1994, la Martinica e la Guadalupa e alcuni dei paesi ACP; che, tuttavia, si potrà effettuare tale revisione soltanto appena sarà disponibile un bilancio definitivo della situazione;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni ed esportazioni di banane della Comunità per il 1994 figura nell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

*ALLEGATO***BILANCIO DI PREVISIONE PER LE BANANE PER IL 1994***(quantitativi arrotondati a 1 000 tonnellate)*

Produzione CE	643 000
Importazioni Tradizionali ACP	666 000
Contingente tariffario	2 118 000
Consumo lordo	3 427 000
Esportazioni	26 000
Consumo netto	3 401 000

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1617/94 della Commissione, del 4 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3652/81 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 170 del 5 luglio 1994)*

A pagina 12, articolo 1 :

*anziché* : «... casella 13...»,

*leggi* : «... casella 7...».

---